

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ANNI [2023-2025]

Predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, Avv. Raffaella Maria Candela

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 1 del 25 gennaio 2023

Pubblicato sul sito internet www.aqp.it Sezione “ *Società Trasparente – Anticorruzione* ”



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INDICE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Premessa.....	4
1.1 <i>Acquedotto Pugliese S.p.A.</i>	4
1.2 <i>ASECO S.p.A.</i>	5
1.3 <i>Il Piano Anticorruzione e il Modello ex D. Lgs. 231/2001</i>	7
1.4 <i>Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione</i>	7
2. Il PTPCT 2023-2025	14
2.1 <i>Obiettivi strategici</i>	14
2.2 <i>Il processo di gestione del rischio anticorruzione</i>	15
2.2.1 <i>Analisi del contesto esterno</i>	15
2.2.2 <i>Analisi del contesto interno</i>	20
2.2.3 <i>Valutazione del rischio</i>	24
2.2.4 <i>Identificazione delle aree di rischio</i>	25
2.2.5 <i>La valutazione dei rischi</i>	27
2.2.6 <i>Monitoraggi del I e II quadrimestre 2022 relative alle misure del PTPCT 2022 – 2024</i> ..	27
2.2.7 <i>Risk Rating</i>	28
2.2.8. <i>La mappatura dei processi nel PTPCT 2023-2025</i>	29
2.2.9. <i>Trattamento del rischio – identificazione delle misure specifiche</i>	31
2.2.10. <i>I tempi di attuazione delle misure specifiche e del monitoraggio</i>	34
2.2.11 <i>Le modalità di monitoraggio</i>	35
2.2.12 <i>Le attività di monitoraggio su misure già adottate</i>	35
2.3 <i>Misure Generali</i>	37
2.3.1. <i>Codice Etico e di Comportamento</i>	37
2.3.2. <i>Conflitto di interessi</i>	38
2.3.3. <i>Inconferibilità/incompatibilità degli incarichi</i>	40
2.3.4. <i>Regolamento incarichi extra-lavorativi</i>	43
2.3.5. <i>Procedimenti penali a carico dei dipendenti e Rotazione straordinaria</i>	44
2.3.6. <i>Rotazione del personale e misure alternative</i>	45
2.3.7. <i>Pantouflage</i>	47
2.3.8. <i>Protocollo di legalità</i>	49
2.3.9. <i>Formazione del personale</i>	49



2.3.10. <i>Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (Lobbying)</i>	51
2.3.11. <i>Misure ulteriori per la riduzione del rischio</i>	51
3. Whistleblowing	53
4. Ciclo di valutazione delle prestazioni	54
5. Entrata in vigore	56
6. Sezione Trasparenza	58
6.1 <i>Attività di pubblico interesse</i>	59
6.2 <i>Obblighi di pubblicazione</i>	59
6.3 <i>Reclutamento del personale e spese di funzionamento delle Società</i>	59
6.4 <i>Misure di razionalizzazione</i>	61
6.5 <i>Trasparenza e tutela dei dati personali</i>	61
6.6 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali</i>	62
6.7 <i>Obblighi di pubblicazione nel conferimento di incarichi</i>	64
6.8 <i>Obblighi di pubblicazione ex d. lgs. n.50/2016, e s.m.i.</i>	64
6.9 <i>Accesso civico “semplice” e accesso civico “generalizzato”</i>	64
6.10 <i>La trasparenza in ASECO</i>	65
6.11 <i>Attestazione degli obblighi di pubblicazione</i>	66
6.12 <i>Il sito web “Società Trasparente”</i>	66
6.13 <i>Monitoraggi sulla trasparenza</i>	67
6.14 <i>Interazioni con gli Stakeholders interni ed esterni</i>	69

Allegato 1: Tabella dei rischi e mappatura processi

Allegato 2: Tabella obblighi di pubblicazione

Allegato 3: Elenco dei Content Manager e dei Content Editor



1. Premessa

Con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, l’Autorità ha approvato il **PNA 2023-2025**, atto di indirizzo per l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, come previsto dall’art. 1, co. 2-*bis*, della l. n.190/2012, fornendo indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del “**Sistema di gestione del rischio corruttivo**”.

Per l’elaborazione del documento che tiene luogo del PTPCT, l’Autorità ha confermato le indicazioni metodologiche già elaborate, ferma restando la validità di specifiche delibere su approfondimenti tematici, ove richiamate dal Piano stesso (tra le altre, **le Linee Guida ANAC n.1134 dell’8 novembre 2017**, recanti <<Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici>>, di diretta applicazione per il gruppo AQP).

Il PNA 2023-2025 si colloca in una fase storica complessa: il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e l’ingente flusso di denaro a disposizione, da una parte, e le deroghe alla legislazione ordinaria per esigenze di celerità, dall’altra, richiedono il rafforzamento dell’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione, nel contempo salvaguardando le esigenze di semplificazione e velocizzazione delle procedure amministrative.

L’obiettivo è quello di protezione del valore pubblico, inteso come miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale delle comunità di riferimento, nel contempo di generare valore pubblico al fine di produrre risultati sul piano economico e su quello dei servizi, con importanti ricadute sull’organizzazione sociale ed economica del Paese.

Giova ricordare che i fenomeni corruttivi oggetto delle misure preventive e di contrasto contenute nella legge n.190/2012 e nei suoi decreti attuativi non fanno esclusivo riferimento alla **nozione di corruzione** contenuta nel codice penale, ma si riferiscono ad un’accezione di fattispecie assai più ampie. In tal senso, la nozione di corruzione assunta dalle norme del “pacchetto” anticorruzione, sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale (“*reati contro la pubblica amministrazione*”) e i reati relativi ad atti che la legge definisce come “*condotte di natura corruttiva*”, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un **malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite**, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Il PTPCT rappresenta il documento fondamentale della Società nella definizione della strategia di prevenzione al suo interno. Esso è un documento di natura programmatica che riporta tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle individuate sulla base delle caratteristiche proprie della Società.

La legge ha attribuito all’ANAC compiti di vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa.

1.1 **Acquedotto Pugliese S.p.A.**

Acquedotto Pugliese S.p.A. (d’ora innanzi anche “**AQP**” o la “**Società**”), partecipata al 100% dalla Regione Puglia, titolare ex d.lgs. n.141/1999 della concessione per il Servizio Idrico Integrato (di seguito S.I.I.) **sino al 31 dicembre 2025** (art.16 *bis* d.l. 6 novembre 2021, n. 152, conv. in legge 29 dicembre 2021, n. 233), è affidataria della gestione del servizio nei comuni della Puglia e in alcuni comuni della Campania in forza della Convenzione stipulata nel 2002 con l’ATO unico Puglia.

L’art. 21 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n.214, ha assegnato le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici all’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico che le esercita con i medesimi poteri ad essa attribuiti dalla Legge 14 novembre 1995 n. 481 recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Si precisa che a far data dal 1° gennaio 2018 la denominazione «*Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico*» (**AEEGSI**) è



stata sostituita dalla denominazione «*Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente*» (**ARERA**), ex legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 528.

AQP agisce, quindi, in un contesto fortemente regolamentato che fa sì che il proprio raggio di azione sia rivolto quasi esclusivamente al perseguimento del “*pubblico interesse*”.

Acquedotto Pugliese S.p.A. rientra nella definizione di **società a controllo pubblico**, come da art. 2, co. 1, lett. m) del d.lgs. 19 agosto 2016, n.175, *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* (TUSP) ovvero «*le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)*»; la lett. b) definisce “controllo” «*la situazione descritta nell’articolo 2359 del codice civile.*», ossia:

- a) **le società in cui una o più amministrazioni pubbliche dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;**
- b) le società in cui una o più amministrazioni pubbliche dispongono di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
- c) le società che sono sotto influenza dominante di una o più amministrazioni pubbliche in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Pertanto Acquedotto Pugliese è tenuta ad applicare la disciplina della prevenzione della corruzione e, per quanto concerne la trasparenza, a pubblicare dati e informazioni riguardanti sia l’organizzazione sia l’attività di pubblico interesse, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n.33/2013 per le pubbliche amministrazioni secondo il criterio della “*compatibilità*” e ad assicurare il diritto di accesso civico generalizzato.

Nell’espletamento delle attività di pubblico interesse, gli amministratori, i dirigenti e dipendenti della Società sono qualificati come “*Incaricati di pubblico servizio*” nella nozione che ne dà l’art. 358 del c.p.: “*Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*”.

Non rientrano invece nelle attribuzioni proprie di gestore del servizio pubblico di AQP (Gestione del Servizio Idrico Integrato) e, quindi, nella sfera del pubblico interesse, eventuali attività di internazionalizzazione della Società.

1.2 ASECO S.p.A

ASECO S.p.A. (d’ora innanzi anche “**ASECO**”), partecipata al 100% dalla Società Acquedotto Pugliese, quindi partecipata indiretta della Regione Puglia, è una società di ridotte dimensioni acquisita da AQP per attività strumentali rispetto alla controllante (completare il ciclo di smaltimento dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione).

Tuttavia già dal marzo 2015, in via precauzionale, ASECO non tratta i fanghi di depurazione di AQP ai fini della produzione di compost, per effetto del Decreto di Sequestro Preventivo emesso in data 20 marzo 2015 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce, nell’ambito del Procedimento penale R.G.n.r.6836/12. L’attività prevalente della Società si è estrinsecata, pertanto, nel trattamento di rifiuti non pericolosi (prevalentemente recupero della FORSU e, in misura meno significativa, di scarti e fanghi agroalimentari, rifiuti mercatali e rifiuti ligneo-cellulosici), attraverso l’esercizio dell’impianto di compostaggio di proprietà sito in Marina di Ginosa, attività estranea alla gestione del S.I.I. Dal 16 aprile 2019 l’impianto è sotto sequestro preventivo su mandato della procura di Taranto (R.G.n.r. 1770/19). Sono in corso i lavori di revamping dell’impianto. L’esito finale dei lavori di adeguamento sarà oggetto di verifica ai fini della decisione in ordine al dissequestro (provvedimento del Presidente del Tribunale di Taranto dell’11 luglio 2022).

Con la DGR n. 1473 del 25 settembre 2017, la Regione Puglia ha aggiornato il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni ex art.24 del d. lgs. n.175/2016, e s.m.i., escludendo la dismissione della



partecipazione indiretta in ASECO con la seguente motivazione: *“Le attività svolte integrano quelle di cui all'art. 4 TUSP (Testo Unico Società Pubbliche), facenti capo alla capogruppo Acquedotto Pugliese S.p.A. - NOTE: La Società svolge un'attività che permette di conseguire notevoli economie di scala e grossi recuperi di efficienza sulla gestione del servizio idrico integrato da parte della controllante Acquedotto Pugliese S.p.A., come pure espressamente previsto dall'art. 16, comma 3, del TUSP”*. Tale scelta è stata confermata nella revisione periodica delle partecipazioni detenute (DGR n.2411 del 21 dicembre 2018; DGR n.2389 del 19 dicembre 2019; DGR n.2099 del 22 dicembre 2020; DGR n.2184 del 22 dicembre 2021).

La Delibera ANAC n.1134/2017 per le società indirettamente controllate prevede:

“In caso di società indirettamente controllate, la capogruppo assicura che le stesse adottino le misure di prevenzione della corruzione ex lege n.190/2012 in coerenza con quelle della capogruppo. Laddove nell'ambito del gruppo vi siano società di ridotte dimensioni, in particolare che svolgono attività strumentali, la società capogruppo con delibera motivata in base a ragioni oggettive, può introdurre le misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 relative alle predette società nel proprio “modello 231”. In tal caso, il RPCT della capogruppo è responsabile dell'attuazione delle misure anche all'interno delle società di ridotte dimensioni. Ciascuna società deve, però, nominare all'interno della propria organizzazione un referente del RPCT della capogruppo.”

Quindi, considerato che:

- ASECO è una società di ridotte dimensioni acquisita da AQP per attività strumentali rispetto alla controllante (completare il ciclo di smaltimento dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione);
- la gran parte delle attività sensibili sotto il profilo del rischio corruttivo (acquisti, gestione del personale, e gestione contabile) viene svolta con il supporto di funzioni aziendali interne ad AQP in forza di apposito contratto di service;
- le misure anticorruptive del PTPCT di AQP sono indirettamente previste anche a presidio delle aree a rischio della controllata;
- già dal 2018 e anche nel presente Piano sono state previste ulteriori misure anticorruzione per processi specifici della controllata ASECO;

tanto premesso, si è ritenuto, in continuità con il passato, di considerare i presidi di anticorruzione per la controllata ASECO all'interno del Piano Anticorruzione di AQP, come necessaria conseguenza di un'unica programmazione delle misure ex legge n.190/2012, fermo restando che ASECO ha un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n.231/2001 (aggiornato con Delibera AU n. 5 del 29 novembre 2021) e un distinto Organismo di Vigilanza, collegiale e composto da soli componenti esterni.

Il RPCT di AQP ha la responsabilità dell'attuazione delle misure, mentre l'Amministratore Unico è RAT (Referente Anticorruzione e Trasparenza) della Società controllata.

In riferimento agli adempimenti di trasparenza propri della Società ASECO si rinvia alla sezione *“Trasparenza”* del presente documento.

E' negli obiettivi strategici di AQP, un'operazione societaria che riguarda l'ingresso dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per la gestione dei rifiuti (*“AGER”*) nel capitale sociale di ASECO, con la finalità di realizzare una stabile collaborazione tra AQP ed AGER tramite una società *in house* a controllo analogo congiunto a cui, per un verso, AQP possa affidare le attività di recupero e smaltimento dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane e, per altro verso, AGER possa affidare le attività di realizzazione e gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con particolare riferimento alla Frazione Organica da Rifiuto Urbano (*«Forsu»*).



1.3 Il Piano Anticorruzione e il Modello ex D. Lgs. 231/2001

Ai sensi dell'art. 2 bis della legge n.190/2012, introdotto dall'art. 41 del d. lgs. n.97/16, le società in controllo pubblico sono tenute ad adottare misure di prevenzione della corruzione *“integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”*.

L'Autorità sottolinea come: *“il sistema di misure organizzative previste dal d.lgs. 231/2001 e quello di misure di prevenzione della corruzione disciplinate dalla l. 190/2012, seppure entrambi finalizzati a prevenire la commissione di reati e a esonerare da responsabilità gli organi preposti ove le misure adottate siano adeguate, presentano differenze significative. In particolare, il d.lgs. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche nell'interesse o a vantaggio di questa. La legge 190/2012 è volta invece a prevenire reati commessi in danno della società, tenendo conto altresì dell'accezione ampia di corruzione indicata.”*

AQP, con delibera n. 11/10 del 24 giugno 2010 dell'Amministratore Unico, si è dotata del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “MOG”); il Modello con i relativi allegati è stato più volte aggiornato. In data 23 novembre 2022, con verbale n.12/2022, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione l'ultimo aggiornamento del MOG ex d.lgs. n.231/2001 di Acquedotto Pugliese S.p.A.

Quanto alle misure anticorruzione, AQP ha adottato dal 2015 il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC), aggiornato di anno in anno, che integra, senza sovrapporsi, il Modello 231, in un sistema a rete che consente di presidiare il rischio connesso a tutte le fattispecie di corruzione (sia dal lato attivo che passivo), estendendo il raggio di azione anche a fenomeni di c.d. *maladministration*.

AQP ha mantenuto separati i due modelli.


E' comunque consolidata la visione sinergica del sistema di presidio dei rischi di cui al d.lgs. n. 231/2001 e quelli di cui alla legge n. 190/2012 e il coordinamento tra Organismo di Vigilanza, Collegio Sindacale, RPCT e Direzione Sistemi di Controllo, in un'utile logica di efficacia delle azioni di presidio e di controllo, nonché di semplificazione.

1.4 Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione

La vigente disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)** un importante **ruolo di coordinamento** del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio.

Fermo restando il ruolo di principale coordinatore spettante al RPCT, l'efficacia del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza dipende, in gran parte, dal reale coinvolgimento di tutti coloro che operano nella società e dalla possibilità che si realizzino significative interlocuzioni con il RPCT.

Di seguito una rappresentazione grafica dei principali attori coinvolti a diverso titolo nella strategia di prevenzione del rischio corruttivo:



Sintesi dei principali compiti e responsabilità:

A. il Consiglio di Amministrazione deve:

- nominare il **RPCT**, tenendo conto delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperandosi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- adottare il **PTPCT**, in particolare l'art. 1 co. 8 della l. n.190/2012 stabilisce che *"l'organo di indirizzo definisce gli **obiettivi strategici** in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC"*;
- disporre le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività, fornendo un supporto concreto e garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- ricevere la Relazione annuale del RPCT ed essere destinatario delle segnalazioni del RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate sull'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza;
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

B. il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Alla figura del RPCT l'Autorità ha dedicato nel tempo ampi spazi di approfondimento.

Il PNA 2023-2025 ha dedicato un ampio spazio al RPCT e alla struttura di supporto nell'Allegato 3.

Sono da intendersi superate le indicazioni sul RPCT presenti nel PNA 2019, mentre restano confermate le indicazioni fornite dall'Autorità per le società in controllo pubblico nelle Linee Guida n.1134/2017.

Ugualmente, si deve ritenere superato il Regolamento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione/Responsabile della Trasparenza approvato dal CdA del 25 gennaio 2016, allegato della delibera n.2/2016.



Nel citato All.3, § 1., l'Autorità ha fornito i principi generali di indirizzo sulla figura del RPCT, validi per tutte le amministrazioni/enti pubblici/enti di diritto privato, dedicando poi il § 4 sulla figura del RPCT nelle società a controllo pubblico e altri enti di diritto privato ad esse assimilati.

Si rinvia pertanto a quanto definito nell'Allegato 3 al PNA 2023-2025.

In linea con le indicazioni dettate dall'Autorità nell'Allegato 3, si precisa:

1. **nell'ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, del RPCT** quest'ultimo si astiene dall'attività, segnalando l'eventuale conflitto al Presidente del CdA, indicando il possibile sostituto (di regola il responsabile della struttura di supporto);
2. **nell'ipotesi di segnalazioni che le segnalazioni di *whistleblowing* riguardino la condotta tenuta dal RPCT**, compete all'OdV sostituirlo nella gestione e nell'analisi della segnalazione.

Nell'eventualità di un **periodo di assenza temporanea** del RPCT, le funzioni saranno prese in carico dal responsabile della struttura di supporto. Quando l'assenza si traduce, invece, in una vera e propria ***vacatio del ruolo*** di RPCT è compito **dell'organo di indirizzo attivarsi immediatamente per la nomina di un nuovo Responsabile**, con l'adozione di un atto formale di conferimento dell'incarico.

Quanto ai rapporti tra RPCT dell'ente controllante e RPCT della Società controllata, escluso un rapporto di sovraordinazione/subordinazione, l'Autorità ritiene che ciascuno debba svolgere le proprie funzioni in autonomia secondo le proprie responsabilità e competenze, tuttavia auspicando leale collaborazione e un raccordo operativo ove emergano aree di sovrapposizione di interessi oppure nei casi di segnalazioni che riguardano ambiti di attività comuni.

Spetta all'amministrazione controllante esercitare comunque compiti di impulso e di vigilanza sulla nomina del RPCT e sull'adozione delle misure di prevenzione della Società.

Ai fini dell'esercizio della vigilanza è previsto dall'art.10, co.2, della D.G.R. n.812/2014 che *"Le Società [...] trasmettono, prima della adozione da parte dei competenti organi statutari, ai Responsabili regionali in materia il Piano della trasparenza e il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti. I Responsabili regionali possono proporre modifiche o integrazioni nei 15 giorni successivi alla trasmissione."*

Si deve segnalare, inoltre, come è molto attivo il canale di comunicazione tra Regione e AQP sui temi anticorruzione, sia in un diretto rapporto di collaborazione e confronto tra RPCT, sia mediante il Network dei Responsabili dell'anticorruzione e della trasparenza, istituito dalla Regione Puglia quale struttura di raccordo tra i Responsabili anticorruzione degli Enti e delle Agenzie che fanno parte della rete istituzionale pugliese (art.10, co.4, D.G.R. n. 812/2014).

Il Network è stato istituito per soddisfare, da un lato, l'esigenza di un coordinamento ai fini della redazione dei Piani da parte di Enti e Società della rete istituzionale; dall'altro, per agevolare il monitoraggio integrale dei procedimenti che vedono coinvolte sia le strutture regionali e sia i soggetti della rete istituzionale. Il Network, pertanto, si configura sia quale struttura di raccordo sia per la condivisione di metodologie, criteri, formazione e informazioni in materia di prevenzione della corruzione, sia quale strumento per il controllo dei procedimenti caratterizzati da una condivisione di competenze tra Regione ed Enti della rete istituzionale.

*** **

La RPCT in carica, Raffaella M. Candela, è stata nominata con deliberazione del CdA n.9/2016 del 23 maggio 2016 e prorogata con deliberazione del CdA n.19/2019 del 20 dicembre 2019. Il nominativo della RPCT, l'atto di nomina e il Regolamento di cui innanzi sono pubblicati, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale al seguente link:

www.aqp.it/societa-trasparente/disposizioni-generalis-generale/anticorruzione-trasparenza



Il 31 dicembre 2022 giunge a scadenza l'incarico di RPCT per Acquedotto Pugliese e per la controllata ASECO S.p.A., incarico non più prorogabile secondo le raccomandazioni dell'ANAC, seppur nel silenzio della legge, nel rispetto dei principi di autonomia ed indipendenza e per garantire la rotazione.

L'Organo di indirizzo si è attivato tempestivamente per la nomina del nuovo Responsabile, assumendo nel CdA del 23 novembre 2022, con verbale n.12/2022, la seguente delibera:

“prorogare l'incarico del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) all'avv. Raffaella M. Candela fino al 31 gennaio 2023, per consentire sia l'approvazione del PTPCT 2023-2025, sia la redazione della Relazione per l'anno 2022 in caso di proroga della scadenza al 31 gennaio 2023, nonché per facilitare l'ingresso del nuovo RPCT nel ruolo”

“nominare sin d'ora quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per il triennio 2023-2025, con scadenza 31 gennaio 2026, prorogabile una sola volta per un ulteriore triennio, il dirigente Luigi Rizzo, fermo restando l'attuale incarico di Delegato dal Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n.81/2008; l'incarico di RPCT cesserà comunque nell'ipotesi di pensionamento del dirigente in data antecedente alla scadenza del mandato”

“confermare in capo al RPCT della capogruppo la responsabilità anche per la controllata ASECO S.p.A.”

C. La struttura organizzativa di supporto al RPCT e i Sistemi di Controllo interni

Nell'organizzazione, a diretto riporto del RPCT è prevista una struttura di supporto allo svolgimento del ruolo, con i seguenti principali compiti:

- curare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza anche in materia di accesso civico “semplice” e di accesso generalizzato,
- gestire i flussi informativi ed il monitoraggio previsti dal Piano Triennale Prevenzione Anticorruzione e Trasparenza.

La struttura di supporto ha, pertanto, un'interlocuzione continua con i Dirigenti e i Responsabili UO-Referenti Anticorruzione e Trasparenza, in particolare per le attività di monitoraggio periodiche e nella fase di predisposizione delle misure al momento dell'aggiornamento del Piano.

Inoltre, come sarà meglio illustrato di seguito, al fine di migliorare il processo di monitoraggio periodico finalizzato a valutare la qualità delle misure di prevenzione e l'adozione dei presidi da parte delle UO, nel corso del 2022 è stata realizzata una Piattaforma AQP, attualmente in fase di collaudo, per il monitoraggio delle misure anticorruzione con un livello di approfondimento adeguato e procedure più veloci e trasparenti.

Tramite la piattaforma il RPCT e la struttura di supporto avranno la possibilità di assistere le UO nell'attuazione delle misure, incoraggiandole alla cooperazione e guidandole nell'inserimento di tutte le informazioni e i dati rilevanti.

Gli interlocutori saranno non solo i Dirigenti e i Responsabili UO-Referenti Anticorruzione e Trasparenza che hanno formalmente la responsabilità dell'attuazione delle misure, ma anche i colleghi che di fatto già oggi sono direttamente coinvolti nel processo di monitoraggio delle misure anticorruzione e con i quali la struttura di supporto ha un frequente confronto ai fini del monitoraggio. L'utilizzo della piattaforma comporterà, quindi, la formalizzazione del ruolo di interlocutori intermedi.

La Società è altresì dotata di una struttura organizzativa dedicata ai sistemi di controllo, il cui responsabile ha gli incarichi di Responsabile dei dati personali (RPD o DPO) e di componente interno dell'Organismo di Vigilanza. Attualmente le Aree della Direzione Sistemi di Controllo sono: Risk Management, Internal Audit, Privacy e D.Lgs. 231 (OdS n.263 del 26 ottobre 2022).



Si evidenzia che, al fine di avere una visione unica aziendale, la funzione di Anticorruzione e Compliance e la Direzione Sistemi di Controllo hanno adottato un sistema di rilevazione univoco per i rischi aziendali e non più esperienze diversificate tra loro e scollegate, attuando una reale sinergia tra le Unità che ha determinato per “osmosi” l’utilizzo condiviso di analisi e risultati, come ad esempio:

- i risultati ed i Piani di Azione degli Audit verso le misure del PCPT,
- i monitoraggi del PCPT verso i Follow-up dell’*Audit*,

così come diverse altre azioni che riguardano il modello complessivo dei rischi, consentendo tra l’altro di ridurre l’impatto e ottimizzare le richieste verso le strutture operative coinvolte dalle attività di controllo.

Attraverso tale livello di sinergia e di integrazione dei modelli, viene aggiornato il *Risk Assessment* dell’azienda, in maniera più ampia e con una visione prospettica di insieme basata sull’evidenza di scenari concreti e dedotti dalla realtà aziendale.

Il RPCT può avvalersi dell’*Audit* interno per specifici approfondimenti e/o attività istruttorie.

Il RPCT e il Direttore DICAM collaborano nella gestione delle segnalazioni anonime.

D. i Dirigenti e Responsabili UO-Referenti Anticorruzione e Trasparenza (RAT)

I **Dirigenti e Responsabili UO-Referenti Anticorruzione e Trasparenza (RAT)** individuati nel presente Piano per l’UO di rispettiva competenza devono:

- a) valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;
- b) partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l’analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- c) promuovere l’adozione di adeguate misure correttive nei casi in cui, nello svolgimento delle proprie attività, dovessero emergere punti di attenzione connessi al mancato rispetto della normativa di riferimento e del PTPCT;
- d) curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull’integrità;
- e) assumersi la responsabilità dell’attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l’efficace attuazione delle stesse da parte del proprio personale;
- f) definire/proporre idonee procedure interne, correlate alle attività a rischio, volte a disciplinare il funzionamento dei controlli di primo livello loro demandati;
- g) fornire al RPCT la necessaria collaborazione nonché informarlo di tutti i fatti o gli atti, di cui dovessero venire a conoscenza, posti in essere in violazione del Codice Etico e di Comportamento e del PTPCT e/o che possano comportare un aumento significativo del rischio anticorruzione;
- h) segnalare alla Direzione Risorse Umane le violazioni del Codice Etico e di Comportamento, del MOG e del PTPCT, poste in essere da parte dei propri collaboratori per l’attivazione di procedimenti disciplinari;
- i) redigere ed inviare i flussi informativi periodici al RPCT, per le aree di attività a rischio di competenza;



- j) avere la responsabilità dei flussi informativi nel settore della trasparenza, come meglio definiti nella Sezione dedicata del presente Piano.

Dirigenti-Referenti Anticorruzione Trasparenza (RAT)	
Direttore Generale	Francesca Portincasa
Dirigente/Responsabile Chief Financial Officer	Antonio Braccio
Dirigente/Fatturazione e Recupero Crediti	Vincenzo Silvano
Dirigente/Responsabile Monitoraggio Ambiente, Verifiche e Collaudi	Giuseppe Valentini
Dirigente/Responsabile Risorse Umane e Organizzazione	Pietro Scrimieri
Dirigente/Responsabile Innovation & IT Management	Paolo Lanza
Dirigente/Responsabile Legale	Pietro Giorgio Savino
Dirigente/Responsabile Procurement	Andrea Paschetto
Dirigente/Responsabile Customer Management	Marco Carabellese
Dirigente/Responsabile Industriale	Antonio de Leo
Dirigente/Responsabile Reti e Impianti	Marcello Rainò
Dirigente/Responsabile Servizi Tecnici e Manutentivi	Marco Mottola
Dirigente/Responsabile Ingegneria	Gaetano Barbone
Dirigente/Responsabile PNRR	Emilio Tarquinio
Dirigente/Responsabile Ricerca e Sviluppo	Gianfredi Mazzolani
Dirigente/Responsabile Approvvigionamento Idrico	Gianluigi Fiori
Dirigente/Responsabile Laboratori e Controllo Igienico Sanitario	Pier Paolo Abis
Dirigente/Responsabile Comunicazione e Media	Vito Palumbo
Amministratore Unico ASECO S.p.A.	Maurizio Cianci

Al fine di favorire la collaborazione operativa con il RPCT e promuovere il rispetto delle disposizioni del presente Piano, ciascun RAT può individuare delegati per l'attuazione della prevenzione della corruzione nell'ambito della struttura di riferimento. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono stabilite la durata dello stesso e le eventuali modalità di rinnovo. Fino all'individuazione del/dei delegato/i, la qualifica di Responsabile per l'attuazione è assunta da ciascun RAT.



E. Tutti i dirigenti/Responsabili di UO per l'area di rispettiva competenza:

- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT e dei RAT e collaborano attivamente all'attuazione delle misure del PTPCT;
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono ai RAT e al RPCT le misure di prevenzione;
- assicurano l'osservanza del Codice Etico e di Comportamento e verificano le ipotesi di violazione da parte dei dipendenti loro assegnati, segnalandole alla DIRRU per l'eventuale avvio di procedimenti disciplinari;
- osservano le misure contenute nel PTPCT.

F. Il Direttore delle Risorse Umane:

- istruisce i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza;
- propone l'aggiornamento del Codice Etico e di Comportamento, ove necessario;
- coordina le attività relative al processo di valutazione delle *performance* dei dirigenti di AQP;
- definisce l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione;
- definisce, d'intesa con il RPCT, il personale da inserire nei programmi di formazione in materia di etica, anticorruzione e trasparenza.

G. Il RASA (Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante)

Il RASA è il soggetto responsabile incaricato di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'AUSA e a garantire l'aggiornamento dei dati stessi. L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Il RASA per AQP S.p.A. è la dott.ssa Simonetta Santoro.

Il RASA per ASECO S.p.A. è l'avv. Maurizio Cianci;

H. L'Organismo di Vigilanza 231:

- partecipa al processo di gestione del rischio;
- esprime parere obbligatorio sul Codice Etico e di Comportamento adottato dalla Società;
- si raccorda con il RPCT nei casi nei quali quest'ultimo ritiene che l'evento critico di cui sia venuto a conoscenza sia rilevante non solo ai fini del presente Piano ma anche del Modello 231, anche nell'ipotesi di segnalazioni di *whistleblowing*;
- nell'ipotesi di segnalazioni di *whistleblowing* che riguardino la condotta tenuta dal RPCT, procede alla gestione e all'analisi della segnalazione;
- provvede all'attestazione degli obblighi di pubblicazione;
- condivide con il RPCT i flussi informativi da e verso l'ODV e i controlli/monitoraggi anche ai fini anticorruzione, in un'utile logica di semplificazione.

I. Tutti i dipendenti di AQP:

- partecipano al processo di gestione del rischio;



- osservano le misure contenute nel PTPCT e nel Codice Etico e di Comportamento;
- segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o al RPCT;
- segnalano casi di personale conflitto di interessi.

Tutti i dipendenti, anche privi di qualifica dirigenziale, mantengono comunque il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effettivamente svolti.

La mancata collaborazione con il RPCT da parte dei soggetti obbligati ai sensi del presente Piano è suscettibile di essere sanzionata sul piano disciplinare.

2. Il PTPCT 2023-2025

Il RPCT predispose la bozza del testo aggiornato del PTPCT e provvede a:

- a) pubblicare la bozza del Piano approvata dal Consiglio di Amministrazione sul sito web “*Società Trasparente*” e sulla INTRANET aziendale per raccogliere osservazioni, suggerimenti e contributi da parte di dipendenti e *stakeholders* in vista dell’elaborazione del testo definitivo;
- b) trasmettere la bozza del Piano agli Organismi di Vigilanza di AQP e ASECO per eventuali osservazioni;
- c) trasmettere la bozza del Piano all’Ente controllante ai sensi dell’art.10, comma 2, della D.G.R. n. 812 del 5 maggio 2014.

Il PTPCT deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società e pubblicato sul sito istituzionale entro il 31 gennaio, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2.1 Obiettivi strategici

La normativa anticorruzione sancisce l’obbligo per la società di prevedere tra gli obiettivi strategici anche quelli volti a contrastare la corruzione, in una logica di partecipazione attiva e di responsabilizzazione dell’intera struttura aziendale.

L’Organo di indirizzo, con il Piano 2023-2025, ferma restando l’importanza riconosciuta all’innalzamento del livello qualitativo del complessivo sistema a presidio della prevenzione della corruzione, considera come strategici il perseguimento dei seguenti obiettivi di anticorruzione e di trasparenza:

- il rigoroso rispetto del Codice Etico e di Comportamento;
- il potenziamento del percorso virtuoso, già attivo, dell’integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno;
- il continuo aggiornamento delle procedure aziendali, adeguandole alle novità normative e alle variazioni organizzative, in una logica di trasparenza dei processi, responsabilizzazione e segregazione delle funzioni, tanto al fine di garantire il miglior presidio non solo anticorruzione, ma anche in ambito 231;
- il continuo miglioramento dei processi aziendali di pianificazione, programmazione e standardizzazione delle modalità di approvvigionamento, anche mediante l’utilizzo di soluzioni informatizzate;
- il rafforzamento delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione degli appalti pubblici anche in considerazione della vigente normativa derogatoria;
- il continuo miglioramento dei processi aziendali di controllo sull’esecuzione dei contratti di appalto, con attenzione al rispetto dei tempi, alla rotazione dei dipendenti con incarichi (in particolare RUP, DL, DEC) e al conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto all’impresa appaltatrice;




- il rafforzamento delle misure di prevenzione con riguardo alla selezione del personale;
- la tutela dell'immagine di imparzialità della Società nell'ipotesi di procedimenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione a carico di dirigenti/dipendenti.

Pertanto AQP considera fondamentale prevedere nel proprio sistema di premialità legato al raggiungimento degli obiettivi organizzativi e individuali assegnati al DG e ai dirigenti anche l'attuazione delle misure definite nel PTPCT, come meglio specificato di seguito.

2.2 Il processo di gestione del rischio anticorruzione

Il processo di gestione del rischio anticorruzione si articola nelle fasi di seguito rappresentate:



2.2.1 Analisi del contesto esterno

In riferimento all'analisi del contesto esterno non si può non dare immediata evidenza alla particolare congiuntura storica. Citando la premessa al PNA 2023-2025: *“Una stagione di forti cambiamenti dovuti alle molte riforme connesse agli impegni assunti dall'Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per superare il periodo di crisi derivante dalla pandemia, oggi reso ancor più problematico dagli eventi bellici in corso nell'Europa dell'Est. L'ingente flusso di denaro a disposizione, da una parte, e le deroghe alla legislazione ordinaria introdotte per esigenze di celerità della realizzazione di molti interventi, dall'altra, ad avviso dell'Autorità, richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l'attuazione del PNRR siano vanificati da eventi corruttivi, con ciò senza incidere sullo sforzo volto alla semplificazione e alla velocizzazione delle procedure amministrative.”*



Affrontare l'emergenza Covid ha significato, come noto, da parte del legislatore mettere in campo strumenti del tutto inediti per far fronte alla crisi in corso. Sono stati emanati provvedimenti straordinari per il sostegno dell'economia, sono state previste numerose norme derogatorie al Codice dei Contratti Pubblici per imprimere una accelerazione nelle procedure di affidamento e favorire gli investimenti e la realizzazione degli interventi infrastrutturali, sono state adottate misure di sostegno ai settori privati maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria, tutti elementi che in un unico quadro costituiscono, indubbiamente, terreno fertile per condotte corruttive e di *malagestio*.

In occasione della Giornata Internazionale contro la Corruzione, che si è celebrata il 9 dicembre 2022, il Presidente di ANAC, Giuseppe Busia, ha efficacemente evidenziato l'aumento dei rischi a fronte di evidenti opportunità di crescita per il nostro paese: *"L'Italia ha già ricevuto 67 miliardi dalla Ue in erogazioni per il PNRR, e ne riceverà altri 53 miliardi entro la fine del 2023, se rispetteremo tutti i parametri. Sono cifre enormi, che ingolosiscono la malavita, anche organizzata. Il rischio di corruzione e di infiltrazioni criminose in Italia diventa per questo più elevato. Dobbiamo quindi intensificare la lotta alla corruzione"*.

"Servono controlli adeguati sugli appalti del PNRR. Anche noi vogliamo velocità e semplificazione, ma con modi e forme che non vadano a scapito di legalità e prevenzione della corruzione. La Commissione europea pone particolare attenzione su quanto stiamo facendo, e si aspetta che l'Italia spenda bene quei soldi".

"Anche prescindendo dall'aumento dei costi di energia e materie prime, conseguente all'invasione dell'Ucraina, il fatto che il PNRR concentri numerosissimi investimenti in uno spazio temporale relativamente breve, quale quello che ci separa dal 2026, crea una competizione per reperire materiali, attrezzature e gli stessi operai, facendo lievitare i costi. Lo abbiamo evidenziato fin da quando tali regole erano in discussione, inutilmente. Ora ne vediamo le conseguenze, aggravate dall'emergenza bellica."

Sul punto, sarà interessante seguire i dati sulla percezione della corruzione dei prossimi anni (Rapporto Transparency). Nel 2021 l'Indice del livello di corruzione percepita nel settore pubblico, presentato a gennaio 2022, vede l'Italia al 42° posto nella classifica di 180 Paesi nel mondo (17° posto su 27 paesi membri dell'UE), scalando di ben 10 posizioni (nel 2020 l'Italia occupava il 52° posto), tanto anche grazie all'Autorità Nazionale Anticorruzione che nel tempo ha potenziato la sua sfera di intervento a favore di una cultura di prevenzione della corruzione, mantenendo parallelamente la sua funzione di vigilanza e regolamentazione dei contratti pubblici: *"Dalla nascita di Anac, dieci anni fa, l'Italia ha guadagnato 14 punti. La media dei paesi dell'Europa occidentale è tuttavia di 66 punti: nonostante il balzo dell'ultimo anno, abbiamo ancora molta strada da percorrere. La legge 190 è stata voluta per prevenire e reprimere la corruzione e l'illegalità nella Pubblica amministrazione, oltre che per promuovere la trasparenza. Direi che oggi, ancor più di dieci anni fa, l'obiettivo è prioritario, con gli ingenti fondi del Pnrr che si stanno cominciando a spendere, e l'attenzione dell'Unione europea su di noi per una corretta gestione di tali finanziamenti"* (intervista al presidente ANAC, Giuseppe Busia del 5 novembre 2022, in occasione del decennale della legge 190/2012).

Se questo è il quadro generale, occorre focalizzare l'attenzione sulla specifica situazione della Regione Puglia, territorio di riferimento in cui opera AQP.

"Nei primi nove mesi del 2022 l'economia pugliese ha continuato a crescere intensamente, completando il recupero dei livelli produttivi persi a causa della pandemia. Secondo quanto stimato dall'indicatore trimestrale delle economie regionali (ITER) della Banca d'Italia nel primo semestre del 2022 l'attività economica sarebbe cresciuta del 5,6 per cento rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno (5,4 e 5,7 per cento rispettivamente nel Mezzogiorno e in Italia), in lieve rallentamento rispetto all'intero 2021 (6,0 per cento); nel periodo in esame l'indicatore si sarebbe collocato su livelli analoghi a quelli del primo semestre del 2019. Sulla base di informazioni più aggiornate nel terzo trimestre la crescita avrebbe ulteriormente decelerato, soprattutto a causa dell'incremento dell'inflazione e dei costi di produzione."

Nei primi nove mesi del 2022 la crescita ha riguardato tutti i principali settori di attività economica. Secondo le imprese intervistate nel sondaggio della Banca d'Italia il settore industriale ha registrato un ulteriore aumento delle vendite interne ed estere, nonostante le difficoltà connesse con l'aumento dei costi degli input"



energetici e le perduranti tensioni nelle catene di approvvigionamento, manifestatesi attraverso aumenti nei costi di produzione e ritardi o indisponibilità nelle forniture. Le aspettative risentono però dell'acuirsi nei mesi estivi dei rincari dell'energia e prospettano un rallentamento delle vendite nel prossimo semestre e un calo degli investimenti nel 2023, nonostante la spinta attesa dagli incentivi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La crescita è proseguita anche nel settore delle costruzioni, trainata soprattutto dall'edilizia privata, che ha continuato a beneficiare degli incentivi fiscali per la riqualificazione degli edifici. L'aumento dell'attività si è accompagnato a un incremento delle transazioni e dei prezzi delle abitazioni. Alla dinamica positiva del settore ha contribuito anche il comparto delle opere pubbliche. La crescita del settore dei servizi ha beneficiato dell'andamento positivo del turismo, che nei mesi estivi ha recuperato i livelli di presenze del 2019."

"LE RISORSE DEL PNRR E DEL PNC PER GLI ENTI TERRITORIALI

Analizzando l'esito dei bandi di gara per l'aggiudicazione delle risorse e i successivi decreti di attribuzione, alla data del 17 ottobre risultavano assegnati a livello nazionale agli enti territoriali attuatori degli interventi 56 miliardi, pari a 946 euro pro capite, nell'ambito del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

Agli enti della Puglia sono stati destinati finora 4,8 miliardi, pari a 1.215 euro pro capite, concentrati negli interventi della missione dedicata alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonché a quella relativa all'inclusione e alla coesione sociale.

Tra i progetti destinatari di maggiori assegnazioni si segnalano quelli per il potenziamento delle linee ferroviarie regionali (0,5 miliardi) e quelli per lo sviluppo del trasporto rapido di massa (0,4 miliardi).

Le risorse stanziare determineranno nei prossimi anni una crescita della spesa per investimenti da parte degli enti territoriali: se tali fondi venissero pienamente utilizzati nei tempi previsti la spesa raddoppierebbe rispetto alla media del periodo 2014-2019."

Il mercato del lavoro

La crescita del mercato del lavoro pugliese è proseguita nel primo semestre del 2022. Il numero di occupati ha superato i livelli precedenti la crisi pandemica, mentre il ricorso agli strumenti di integrazione salariale, seppur in diminuzione, rimane elevato nel confronto storico.

Secondo i dati della Rilevazione sulle forze di lavoro (RFL) dell'Istat, nella media del primo semestre l'occupazione è cresciuta del 6,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in misura più intensa rispetto al Mezzogiorno e alla media italiana (rispettivamente 4,1 e 3,6 per cento). [...] La dinamica positiva ha interessato sia la componente maschile (7,0 per cento) sia quella femminile (4,6 per cento). Il lavoro autonomo, che era stato più penalizzato dalla crisi pandemica, è cresciuto in maniera più intensa rispetto a quello alle dipendenze."

Il tasso di disoccupazione nel primo semestre del 2022 è pari al 12%, in miglioramento rispetto al triennio precedente (anno 2019: 14,9%; anno 2020: 14,2%; anno 2021: 14,6%)¹.

Ma la Puglia è anche criminalità organizzata e mafiosa, minaccia per l'economia sana e lo sviluppo ordinato dell'intera comunità, perché mira ad ottenere il controllo del territorio istituendo un sistema di welfare parallelo a quello legale, caratterizzato da una fitta rete di relazione in diversi ambiti con lo scopo di affermare le attività criminali lucrative.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione nel suo intervento all'Assemblea generale della Corte sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2021 – Roma, 21 gennaio 2022, ne ha fornito un'interessante analisi:

¹ Fonte: Banca d'Italia "L'economia della Puglia" – novembre 2022



“L’abbandono del metodo violento privilegia l’instaurazione di rapporti corruttivi con le istituzioni politiche e amministrative, nelle professioni e nella imprenditoria. Ciò porta, tra l’altro, alla riduzione dell’apporto dichiarativo dei soggetti venuti a contatto con l’organizzazione, sempre più spesso non persone offese, ma politici ed imprenditori che da quei rapporti traggono utilità, in termini economici e comunque sul piano del consenso elettorale. Tale situazione riguarda la maggior parte delle organizzazioni criminali. [...]”

Si tratta di quel sistema perverso organizzazione criminale-politica-lavoro-consenso, che consente all’organizzazione mafiosa di mantenere, soprattutto in taluni contesti territoriali, non solo calabresi o meridionali (le indagini delle Direzioni distrettuali antimafia del nord hanno disvelato situazioni analoghe in comuni lombardi, liguri ed emiliani) il controllo di larghe fette del voto e, dunque, l’elezione di politici di riferimento, grazie ai quali si ottengono appalti e servizi pubblici, nei cui contesti si garantisce lavoro e si alimenta, dunque, il suddetto controllo del consenso. Questo intreccio consente di operare lucrosamente nei più diversi settori.

Va segnalata la sistematica predazione di risorse pubbliche attraverso truffe nell’accesso a fondi nazionali ed europei. [...] ciò fa suonare un campanello di allarme circa la possibile appropriazione delle risorse destinate dal PNRR al risanamento dell’economia e dell’amministrazione. [...]

Le truffe comunitarie riguardano praticamente ogni settore, dalla formazione alle energie alternative. In questi campi la predazione è strettamente correlata non solo alla corruzione, ma anche al controllo del territorio, presupposto per l’acquisizione fittizia o non volontaria dei terreni.

Altrettanto rilevante è l’infiltrazione nelle strutture sanitarie pubbliche, che costituiscono una importante fonte di proventi illeciti e al contempo di controllo e formazione del consenso politico. Consenso che porta al controllo di intere amministrazioni locali.

La pericolosità di tali relazioni può essere adeguatamente apprezzata se si considera che le amministrazioni locali sono state finora, in un perdurante periodo di forte contrazione dei grandi investimenti pubblici, il principale centro di imputazione della spesa pubblica. Basti pensare al tema del traffico di rifiuti. [...]

Quanto, poi, all’infiltrazione nei vari settori dell’economia, va evidenziato come le cosche siano, innanzitutto, impegnate a gestire, all’interno dei rispettivi territori, praticamente tutte le attività economiche o, comunque, a trarne profitto in vario modo. Molti imprenditori, seppur non definibili come mafiosi, si sono, poi, prestati ad accordi con le cosche, consentendo alle stesse la gestione, di fatto, di appalti e servizi pubblici o la possibilità di riciclare denaro. [...]

*Anche le **mafie pugliesi**, pur essendo caratterizzate da molteplici e differenti organizzazioni criminali, hanno ulteriormente consolidato, in questi ultimi tempi, quel comune tratto identitario che le ha da sempre storicamente caratterizzate, legato allo sviluppo di modelli organizzativi in cui coesistono profili legati alla tradizione delle cd. mafie storiche (con particolare riferimento alla ‘ndrangheta e alla camorra cutoliana) con elaborazioni criminali originali ed autoctone, ispirate ad un pragmatismo-utilitaristico per il quale il patto mafioso è solo il mezzo e non il fine dell’agire criminale.*

Proprio per queste peculiari caratteristiche le mafie pugliesi hanno saputo sviluppare una politica di consolidamento e di espansione, caratterizzata: - da una penetrante e pervasiva capacità di controllo militare del territorio; - da una spiccata vocazione relazionale, finalizzata all’attuazione di un più evoluto modello di mafia degli affari. [...]

Il percorso evolutivo delle mafie pugliesi ha compiuto, in questi ultimi tempi, un decisivo salto di qualità, rappresentato dalle relazioni instaurate con le mafie albanesi e con i cartelli sudamericani stanziati in Olanda, per l’approvvigionamento di ingenti quantitativi di marijuana e cocaina. [...]

*Si tratta di un fenomeno che sta generando una serie di conseguenze importanti, determinando importanti e diversificate modifiche degli assetti organizzativi e delle relazioni tra i sodalizi mafiosi. Si registra una sostanziale omogeneizzazione delle modalità organizzative dei gruppi mafiosi presenti sull’intero territorio pugliese. Si tratta di un percorso evolutivo che ha condizionato **il processo di modernizzazione della Sacra***



Corona Unita salentina, determinando il superamento dell'originario schema unitario a base verticistico-piramidale con l'affermazione, anche in quel contesto mafioso, di un più articolato e complesso modello orizzontale.

Tuttavia, **la mafia foggiana** si caratterizza per forme specifiche e per il ricorso ancora attuale alla violenza, sia per il controllo del territorio che nel rapporto con le attività produttive. Le inchieste giudiziarie dell'ultimo decennio hanno messo altresì in luce un potenziamento significativo della capacità di infiltrazione nel settore politico amministrativo (con una particolare attenzione a settori strategici come quello delle municipalizzate e della raccolta dei rifiuti solidi urbani) documentata dagli scioglimenti per mafia, nell'arco di questi ultimi cinque anni, dei più importanti comuni della Capitanata: Foggia, Cerignola, Manfredonia, Mattinata e Monte S. Angelo. È emersa la conferma dello sfruttamento da parte della mafia foggiana di un'altra importante fonte di ricchezza legata allo sfruttamento della terra, ovvero il settore delle energie alternative con particolare riferimento alla realizzazione e alla gestione dei parchi eolici. Oltre alle classiche estorsioni agli imprenditori agricoli, sono state accertate plurime vicende estorsive ai danni di importanti realtà imprenditoriali del settore. È stata ricostruita l'acquisizione diretta di una serie di imprese mediante l'utilizzazione di prestanome e di intestazioni fittizie nonché il reinvestimento di denaro di provenienza illecita per acquisizioni immobiliari nel nord Italia e all'estero. Infine, è affiorato il nuovo interesse strategico delle mafie foggiane per il settore delle truffe transnazionali in danno dell'Unione Europea proprio nel settore agricolo. Va sottolineato che il controllo del territorio è strettamente legato alla presenza di illegalità diffusa, che pur non avvalendosi del metodo mafioso, costituiscono il presupposto, la condizione dell'azione delle organizzazioni di tipo mafioso."

L'emergenza epidemiologica ha posto in luce la possibilità che fenomeni criminali si innestino sulle lungaggini e complessità delle procedure autorizzative a "catena lunga" in materia di ciclo dei rifiuti e a seguito della carenza di offerta legale di impianti di trattamento. Le aziende del settore, in difficoltà economica, sono esposte a rischi di permeabilità da parte della criminalità che ha sempre mostrato grande interesse nella materia della raccolta e della gestione dei rifiuti.

Nell'ultimo rapporto di Legambiente "Ecomafia 2022", pubblicato a dicembre 2022, emerge come è sempre **alta l'incidenza dei reati ambientali accertati nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa** (ossia Sicilia, Campania, Puglia e Calabria).

Il 2022 ha portato con sé altri allarmi geopolitici e ambientali: la guerra tra Russia e Ucraina, la crisi energetica, quella idrica e gli strascichi economici e sanitari del Covid-19. Niente di tutto questo ha però rallentato l'**Ecomafia**. L'operato degli ecomafiosi, nascosto e capillare come sempre, è infatti andato avanti a discapito della salute dei cittadini e dell'ambiente, dal traffico internazionale dei rifiuti fino agli incendi dolosi e la speculazione edilizia. Il tutto continuando a declinare "in stile mafioso" le norme introdotte per rispondere alle emergenze in corso. I settori in cui si impongono gli ecocriminali sono molti. Primo fra tutti quello dei rifiuti, con la gestione invisibile di enormi quantità di sostanze tossiche, subito seguito da quello del cemento illegale, con edifici e quartieri costruiti abusivamente a discapito del paesaggio e degli ecosistemi. Così, mentre il Paese tenta di accelerare sulla transizione ecologica, le organizzazioni ecomafiose intralciano lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell'economia circolare, colgono ogni nuova occasione per speculare e continuano, parallelamente, a fare affari nell'agroalimentare e nella tratta degli animali.

Dall'analisi del contesto esterno vengono, pertanto, confermate quali aree a maggior rischio il settore dei contratti pubblici e la fase di esecuzione del contratto, la gestione dei rifiuti, i procedimenti selettivi per l'assunzione di personale. In particolare, gli impegni assunti con il PNRR, con il conseguente atteso flusso di denaro, e la spinta verso l'accelerazione e la semplificazione recepita nelle numerose deroghe alla legislazione ordinaria, incidono in modo significativo sui rischi, specie nel settore dei contratti pubblici, chiedendo un maggiore impegno nell'individuazione di presidi, ma anche in termini di innovazione e organizzazione.



2.2.2 Analisi del contesto interno

A. Governance attuale

AQP - Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale

Con D.G.R. del 15 settembre 2021, n. 1467, la Giunta Regionale confermava la struttura collegiale del CdA di 5 membri per esigenze di adeguatezza ed efficienza organizzative e gestionali. L'Organo amministrativo si compone di un Presidente e quattro componenti cui non sono conferite deleghe gestionali dirette.

La durata del mandato è per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2023.

Con il Verbale di Assemblea dei Soci del 1° dicembre 2021, n.4, la dott.ssa Francesca Portincasa ha assunto la carica di Direttore Generale di Acquedotto Pugliese S.p.A.

ASECO - Amministratore Unico

L'organo amministrativo della controllata ASECO S.p.A. è costituito da un amministratore unico. L'assemblea degli azionisti ha riconfermato nella carica l'avv. Maurizio Cianci, dirigente AQP, sino all'approvazione del bilancio di esercizio 31 dicembre 2022 (Verbale di Assemblea dei Soci del 28 aprile 2022).

B. L'assetto organizzativo di AQP

Si riporta di seguito l'attuale modello organizzativo, come da Ordine di Servizio n.256 dell'11 gennaio 2022 precisando che nell'attuale Direzione Industriale confluiscono le seguenti Unità Organizzative: Reti e Impianti; Ingegneria; Servizi Tecnici e Manutentivi; Ricerca e Sviluppo; Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Nel contempo, al fine di contribuire alla ricostruzione di un tessuto economico e sociale favorendo la transizione ecologica e digitale del nostro Paese, con il medesimo Ordine di Servizio è stato istituito il **Comitato per la Gestione dei progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** presieduto dal Presidente del CDA e composto dalla Direttrice Generale; il CFO; il Direttore Risorse Umane ed Organizzazione; il Direttore Industriale.


Con lo stesso OdS 256 dell'11 gennaio 2022 è stata costituita nell'ambito della Direzione Industriale l'UO "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRID)".

La **mission** della UO prevede: *"Garantire la gestione dei progetti afferenti alle varie linee del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con particolare attenzione agli impatti sui territori, segnalando direttamente al Comitato per la Gestione del PNRR eventuali problematiche e proponendo soluzioni operative."*

Per il raggiungimento degli obiettivi aziendali sono state strutturate **4 Aree**, due di staff e due in linea, con i compiti di procedere al monitoraggio dei progetti/processi compresi nelle linee del PNRR, React-EU, Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) e predisporre procedure, istruzioni, documenti di riferimento; studiare i bandi e la conseguente corretta elaborazione e redazione dei documenti tecnici necessari per l'accesso ai fondi; assicurare la progettazione, costruzione e manutenzione delle reti e delle opere accessorie ricadenti nei progetti compresi nelle linee del PNRR e dei progetti interessanti la depurazione e la gestione dei fanghi ricadenti nelle linee del PNRR.


Si precisa che per gran parte di tali interventi (circa il 90%) il soggetto proponente/beneficiario è AIP o la Regione Puglia, mentre AQP è sempre il soggetto attuatore; per pochi interventi AQP è contemporaneamente sia soggetto proponente/beneficiario sia attuatore.

La progettazione, la fase di gara, l'esecuzione, la rendicontazione sono processi gestiti dalle Direzioni di competenza, secondo organizzazione e nel rispetto delle vigenti procedure aziendali.





ORGANIGRAMMA STO



Per quanto riguarda il contesto interno, la particolare situazione emergenziale generata dalla pandemia del COVID-19, ha, nello stesso tempo, sollecitato l'adozione di importanti iniziative organizzative e favorito nuove modalità di lavoro, consentite da un uso consapevole delle tecnologie.

Acquedotto Pugliese, dopo una fase sperimentale avviata ad aprile 2022, dal 1° ottobre 2022 ha introdotto lo smart working, su base volontaria, quale ordinaria modalità di lavoro, scelta organizzativa consentita dall'impegno della Direzione IT all'acquisto ed all'implementazione di software specificamente ideati per la protezione delle postazioni in smart working da remoto, al fine di migliorare la protezione dei dati e porsi al riparo da tentativi di accesso ai dati sensibili da parte di terzi.

Ai fini della tutela della riservatezza e del trattamento dei dati personali, sono stati adottati un Regolamento per l'utilizzo degli strumenti informatici, posta elettronica e Internet, in conformità ai principi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, e un Regolamento per un corretto utilizzo delle risorse tecniche in modalità "remota", sono state date puntuali indicazioni dal DPO alla Direzione Procurement per le sedute pubbliche di gara in teleconferenza, nonché è stato diffuso internamente un Vademecum sull'utilizzo degli strumenti informatici.

In riferimento all'area dei contratti pubblici, occorre segnalare che in data 1° settembre 2022 la Direzione Procurement è stata assegnata a un nuovo responsabile.

Il Direttore si è posto tra le sue priorità una ristrutturazione dei processi interni e le relative attribuzioni ai fini di rispondere in modo più efficace ed efficiente alle prossime sfide legate all'utilizzo dei fondi del PNRR, del React-EU e dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS), più in generale agli investimenti previsti da Piano Strategico 2022-2026, contestualmente aggiornando regolamenti e procedure interne tenendo conto anche della normativa derogatoria sopravvenuta.

Rispetto all'analisi del contesto interno, riveste un ruolo centrale il citato Piano strategico 2022-2026. In un contesto globale caratterizzato da sfide energetiche e da eventi climatici estremi l'Acquedotto Pugliese si pone come l'operatore di riferimento per lo sviluppo sostenibile del territorio in grado di valorizzare le naturali sinergie tra il settore idrico, energetico e dei rifiuti.



Le tre priorità che guideranno il piano strategico al 2026 sono: la tutela della risorsa idrica con l'obiettivo di recuperare 44 milioni di metri cubi di acqua, l'implementazione di un sistema di economia circolare con la gestione *in house* di 130 mila tonnellate di fanghi e l'accelerazione sulla transizione energetica arrivando a produrre nel 2026 oltre 90 GWH di energia da fonti rinnovabili autoprodotta.

Per l'attuazione del piano industriale sono previsti investimenti per 2.031 milioni di euro di cui la maggior parte (oltre l'85%) dedicata a migliorare la qualità del servizio ai clienti e alla mitigazione dell'impatto ambientale tramite la riduzione delle perdite e il raggiungimento di nuove frontiere tecnologiche nell'ambito del sistema di depurazione.

Il piano poggia su tre fattori abilitanti: potenziare la macchina degli investimenti (arrivare a realizzare il 100% dei progetti in *pipeline* anche tramite la creazione di apposite *Delivery Unit* – per i progetti più critici), digitalizzare la rete e i processi completando la *control room* e installando ulteriori 400 mila contatori *smart meter* entro il 2026 e, infine, rafforzare le competenze, tramite la formazione e il “*reskilling*” e l'avvio di un piano di assunzioni di circa 635 persone, di cui 227 nuovi addetti che entreranno già entro la fine del 2022.


In particolare, rispetto al fabbisogno di personale aggiuntivo atteso, le principali figure professionali ricercate sono: operatori di servizio idrico, operatori di impianti di energia rinnovabile, RUP, Project Manager, Direttori Lavori, funzioni di supporto per UO quali Procurement, Verifica Progetti, Monitoraggio, Collaudo, Rendicontazione, Laboratori.

Limitatamente all'anno 2023, l'analisi svolta per la predisposizione del budget dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione sulle priorità dei fabbisogni di personale, tenendo conto delle richieste espresse dalle UO, fa emergere le seguenti necessità di implementazione dell'organico in funzione dei processi/progetti aziendali:

- **Allineamento modello organizzativo**, alla luce del progressivo perseguimento dell'ottimale presidio dei processi core, in uno con la necessità di sostituzione delle risorse non più in forza e dei ruoli ad interim. In particolare i modelli organizzativi presi a riferimento sono quelli relativi all'UO Potabilizzazione (con profili operativi di coordinatori tecnici-operativi e manutentori e profili tecnici di geometri ed ingegneri), alla Depurazione (con i ruoli da supporto delle AED) e agli Allacciamenti (ruoli richiesti per profili tecnici per incarichi di RUP e DL relativi alla costruzione di nuovi allacciamenti e tronchi);
- **Pieno perseguimento degli indicatori ARERA**, al fine di migliorare le modalità e le tempistiche nelle attività di gestione, analisi, classificazione, rendicontazione e monitoraggio delle prestazioni previste degli indicatori della Regolazione ARERA, in considerazione della media telefonate/mese/persona nell'anno 2022 e dei progetti richiesti dall'AIP in corso di realizzazione;
- **Implementazione di nuovi progetti**: Control Room, progetti di Ricerca e Sviluppo, progetti di Sostenibilità
- **Investimenti, nuovi progetti infrastrutturali e di manutenzione straordinaria legati al PNRR**
- **Potenziamento Attività**: maggiore presidio e governo dei processi con un potenziamento degli organici su temi di rilevanza aziendale (comunicazione interna ed esterna, sicurezza dei lavoratori, ambiente, digitalizzazione).



C. L'assetto organizzativo di Aseco



2.2.3 Valutazione del rischio

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi, al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure organizzative correttive/preventive (trattamento del rischio).

Si articola in tre fasi:

- l'identificazione del rischio, con l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo;
- l'analisi del rischio, con il duplice obiettivo, da un lato, di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione, e, dall'altro lato, di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.
- la ponderazione del rischio, con lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Nel Piano il "rischio corruttivo" si intende connesso alla possibilità che soggetti esterni o soggetti operanti all'interno della struttura di AQP agiscano attraverso comportamenti fraudolenti, pregiudicando l'attività o i risultati della Società (il rischio comprende tutte le fattispecie di illecito, inclusa la corruzione soggetta alle



specifiche prescrizioni derivanti dalla normativa Anticorruzione) con conseguente esposizione dell'Azienda a contenziosi, sanzioni e danni reputazionali.

Per il rischio corruttivo si è proceduto ad effettuare una fase di Analisi dei Rischi mappata sui processi aziendali (*Risk Assessment*), per procedere alla definizione di misure in grado di elevare i livelli di controllo e di monitoraggio delle fasi di processo, al fine di garantire l'Azienda ed il raggiungimento degli obiettivi della stessa.

Nel redigere la mappatura dei processi per il PTPCT 2023-2025, valutarne i relativi rischi e definire le misure, si è proceduto alla **fase di riesame del PTPCT 2022-2024**.

Durante la fase di riesame è stato verificato l'intero sistema, in tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura iniziale, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

La fase di riesame in AQP è gestita annualmente, coordinata dal RPCT, e coinvolge tutti i soggetti preposti al controllo e alla gestione del rischio, compreso la Direzione Sistemi di Controllo.

Il Sistema di controllo interno, infatti, si suddivide normalmente su tre livelli tra loro integrati. Ai controlli di primo livello demandati ai Responsabili dei processi, si aggiungono quelli di secondo livello effettuati dal Sistema qualità e Compliance ed infine del terzo livello della funzione Internal Audit. I controlli vengono svolti anche nell'ambito dei flussi informativi periodici da e verso l'Organismo di Vigilanza in ordine allo stato di attuazione del Modello 231. AQP ha inteso in questo modo realizzare un'azione preventiva, integrata in una sorta di sistema "a rete", atta a presidiare il rischio connesso a tutte le possibili fattispecie di corruzione (dal lato attivo e passivo) in relazione al tipo di attività svolta dalla Società ed ai processi sensibili al rischio corruzione.

2.2.4 Identificazione delle aree di rischio

Nel PNA 2023-2025, l'ANAC ha ritenuto di confermare le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo, basandosi su un approccio valutativo di tipo qualitativo. Ai fini dell'analisi del livello di esposizione al rischio, in continuità con i PTPCT precedenti, è stato quindi necessario:

- a) scegliere l'approccio valutativo, accompagnato da adeguate documentazioni, ma comunque preceduto da un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi;
- b) individuare i criteri di valutazione;
- c) rilevare i dati e le informazioni;
- d) formulare un giudizio sintetico.

Tale metodologia ha permesso di evitare:

- una sottostima dei rischi;
- una valutazione del rischio meramente quantitativa;
- un elenco generico e poco contestualizzato degli eventi rischiosi, identico o simile per ogni processo individuato;
- l'assenza dei criteri di valutazione o di indicatori di rischio che consentano una adeguata ponderazione dello stesso.

Ad oggi, pertanto, è stato adottato un sistema «misto» in cui la misurazione di carattere quantitativo è accompagnata da dati di carattere qualitativo, che derivano da indicatori chiaramente e autonomamente individuati.

Il RPCT ha, dunque, analizzato la ragionevolezza dei valori espressi al fine di evitare una sottostima dei rischi. Nei casi dubbi, ha utilizzato il criterio generale di prudenza, assumendo come valutazione complessiva per



ogni processo la misura più elevata che è stata rilevata per i criteri di valutazione stabiliti.

Come previsto dall'articolo 1, comma 16, lett. a-bis), della legge n. 190/2012, il legislatore, in generale, ha inteso dettare obblighi di adozione di misure minimali volte a prevedere e limitare i rischi corruttivi almeno in quattro macro aree di attività (aree di rischio definite "obbligatorie"), nelle quali, peraltro, devono essere garantiti livelli minimi di garanzia di trasparenza amministrativa, quali:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

A tali Aree di rischio si sono poi aggiunte altre con alto livello di probabilità di eventi rischiosi relative allo svolgimento di attività di:

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

Queste aree, insieme a quelle fin qui definite "obbligatorie" sono denominate "aree generali".

Oltre alle aree di rischio generali sono state considerate quelle che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto, definite "aree di rischio specifiche".

Nel PTPCT 2022-2024 le n. 78 aree di rischio, comprensive di quelle generali e specifiche e non considerando quelle congelate o soppresse, erano distribuite come di seguito rappresentato:

	ASECO	CORES	DIRAC	DIRAP	DIRIT	DIRPR	DIRRU	MANVC	DIRID	LEGLE	CONRI	CUSMA	Totale
G.4.1 A. Acquisizione e progressione del personale							3						3
G.4.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)			1						1			1	3
G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		1	2				2		1			1	7
G.4.4 D. Contratti pubblici	1		1	6	3	11	3	3	19	2			49
G.4.5 E. Incarichi e nomine						1			1	1			3
G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1		2										3
G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				2			1		1				4
G.4.8 H. Affari legali e contenzioso			1				1			2			4
G.4.9 I. Altre Aree di rischio									1		1		2
Totale	2	1	7	8	3	12	10	3	24	5	1	2	78

In dettaglio, per quanto attiene l'area di rischio "Contratti Pubblici", le n. 49 aree di rischio individuate erano distribuite come di seguito rappresentato:

Specifica contratti pubblici	n.
ESECUZIONE	14
PROGETTAZIONE	2
PROGRAMMAZIONE	4
RENDICONTAZIONE	8
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	17
VERIFICA AGGIUDICATARIO E STIPULA DEL CONTRATTO	4
Totale	49



Tanto premesso, ai fini dell'identificazione delle nuove aree di rischio del presente Piano, ferme restanti le indicazioni di legge e dell'Autorità, si è tenuto conto di:

- l'attività di riesame effettuata nell'ambito del PTPC 2022-2024;
- gli esiti degli audit di processo effettuati dall'UO Internal Audit.

2.2.5 La valutazione dei rischi

Partendo dalla mappatura dei processi del PTPCT 2022-2024, composta da n. 90 ambiti di rischio si è proceduto ad una valutazione del contesto, ambito per ambito. In dettaglio si sono acquisite tutte le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui l'AQP opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

Le fonti considerate per l'analisi sono state:

- 1) i dati legati ai monitoraggi del I e del II quadrimestre 2022 relative alle misure del PTPCT 2022 – 2024;
- 2) l'organizzazione e le sue variazioni;
- 3) i dati giudiziari interni all'azienda;
- 4) i contingenti interessi culturali, economici e sociali del territorio in cui opera AQP, ivi compresa la particolare situazione emergenziale in corso e l'impatto di nuove normative;
- 5) le segnalazioni ricevute;
- 6) gli incontri con i responsabili degli uffici o il personale dell'amministrazione.

Nell'ambito delle valutazioni effettuate, i dati legati ai monitoraggi (punto 1) hanno un peso del 30% e gli altri fattori di analisi (punti dal 2 al 6) hanno un peso del 50% e possono essere riassunti nella seguente check list di controllo.

Contesto interno	
<input type="checkbox"/>	il processo presenta criticità nelle risorse quali-quantitative?
<input type="checkbox"/>	il processo ha subito riorganizzazioni durante l'anno?
<input type="checkbox"/>	
Contesto esterno	
<input type="checkbox"/>	il processo è stato regolamentato da nuove norme (nazionali, regionali, di settore)?
<input type="checkbox"/>	le caratteristiche congiunturali di contesto possono favorire fenomeni corruttivi?
<input type="checkbox"/>	sono state registrate segnalazioni/procedimenti penali?

Alla luce di quanto sopra il risk rating di ciascun ambito di rischio è stato ricalcolato.

2.2.6 Monitoraggi del I e II quadrimestre 2022 relative alle misure del PTPCT 2022 – 2024

Con note dell'11 maggio 2022, prot. n.29983 e del 6 settembre 2022, prot. n.54063, sono stati avviati i monitoraggi sulle misure anticorruzione del PTPCT 2022-2024, per il I e II quadrimestre 2022.

L'Area Anticorruzione e Trasparenza ha svolto l'attività di raccolta dati, verifica e monitoraggio. E' stata analizzata e consuntivata ogni singola misura prevista nel Piano 2022, in una logica di presidio ottimale di ciascun ambito di rischio. In tale attività di analisi si è tenuto conto:

- a) dei risultati dei controlli di I livello dei Referenti;
- b) dei risultati degli audit e dei follow-up della Direzione Sistemi di Controllo;
- c) delle verifiche effettuate dalla UO Anticorruzione e Compliance.



Per quanto attiene ai monitoraggi del I quadrimestre 2022, dall'analisi effettuata sulle 85 misure previste nel Piano 2022 aventi scadenza aprile 2022, si è registrato l'82% di misure attuate, che diventa 85% considerando con peso di $\frac{1}{2}$ ciascuna misura parzialmente attuata. Rispetto alle verifiche effettuate bisogna comunque tener conto che all'incirca n.65 misure non si risolvono nell'attuazione *one shot*, ma trattandosi di misure rolling verranno verificate nuovamente nel prossimo monitoraggio previsto per settembre 2022.

Per quanto attiene ai monitoraggi del II quadrimestre 2022, dall'analisi effettuata sulle n.103 misure previste nel Piano 2022 aventi scadenza fino ad agosto 2022, si è registrato il 73% di misure attuate, che diventa 80% considerando con peso di $\frac{1}{2}$ ciascuna misura parzialmente attuata. Rispetto alle verifiche effettuate bisogna comunque tener conto che all'incirca n.65 misure non si risolvono nell'attuazione *one shot*, ma trattandosi di misure rolling verranno verificate nuovamente nel prossimo e ultimo monitoraggio previsto per gennaio 2022.

Al di là del dato numerico e/o percentuale, dai monitoraggi restano confermate le criticità già rilevate in passato (rilascio delle dichiarazioni sull'assenza di conflitti di interesse; adozione/aggiornamento procedure; adeguamento alle modifiche normative intervenute; miglioramento delle attività di programmazione; implementazione di un'efficace sistema di controllo di gestione rispetto all'intero ciclo vita dei contratti), sebbene prosegua l'impegno delle strutture al miglioramento continuo sugli adempimenti previsti nel Piano.

I dati sui monitoraggi effettuati sono stati fondamentali per l'attività di riesame del piano.

In particolare, con il II monitoraggio è stato chiesto a ciascun RAT, per ciascuna misura, se confermarla ovvero proporre eventuali modifiche/sostituzioni; in caso di mancata attuazione sono state acquisite le relative motivazioni.

2.2.7 Risk Rating

Nel corso del 2018 si è proceduto con un'attività di Self Risk Assessment sul risk rating attribuito a ciascuno dei rischi rilevati e riportati nel risk assessment dell'anno 2018.

Nel corso degli anni la Direzione Sistemi di Controllo, attraverso le funzioni Internal Audit e Process Improvement e Risk Management, ha individuato, nell'ambito degli audit condotti, diverse azioni per il miglioramento dei processi e la mitigazione dei rischi di processo di cui all'Assessment 2018.

A seguito dell'attuazione di tali interventi di miglioramento, la stessa direzione ha proceduto alla valutazione del rischio residuo, ossia del rischio rimanente a valle dell'efficacia prodotta dall'implementazione delle misure di audit. Tale attività è stata svolta al termine di ciascun anno nonché al termine dell'anno 2022 per il calcolo del risk rating del PTPCT 2023-2025. Sulla base di tale nuovo risk rating si è proceduto alla valutazione del conseguente rischio di corruzione e frode residuo, ossia alla rivalutazione dell'iniziale rischio corruzione e frode di volta in volta rideterminato anno per anno.

Il rischio residuo di corruzione e frode è stato determinato secondo il seguente principio: nelle aree di rischio è stata applicata una percentuale di rivalutazione del rischio corruzione e frode applicata sul valore del rischio inerente rivalutato durante la fase di riesame a fine 2022, sempre tenendo conto dell'analisi del contesto interno e del contesto esterno.

Nell'ipotesi di riduzione del rischio, la percentuale di abbattimento applicata è stata al massimo del 30% poiché:

- il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure, la possibilità che si verifichino fenomeni corruttivi attraverso accordi collusivi tra due o più soggetti che aggirino le misure stesse può sempre manifestarsi. Pertanto, l'attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero;
- in via cautelativa, si è ritenuto opportuno non modificare la percentuale di abbattimento soprattutto per l'introduzione di diverse norme derogatorie introdotte dal legislatore per l'applicazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).



Il risk rating residuo per l'anticorruzione e frode è rappresentato dalla tabella sotto riportata, poi ricondotta ai valori ALTO, MEDIO, BASSO in modo da omogeneizzare i valori rispetto ai PTPCT precedenti:

<2	Trascurabile	}	BASSO
=>2<6	Accettabile		
=>6<15	Gestire	}	MEDIO
=>15<20	Intervenire		
>20	Evitare	}	ALTO


Nel corso dell'anno 2022 la UO Internal Audit, durante l'attività di Risk Assessment condotto in ambito di audit, non ha rilevato ulteriori ambiti di rischio con rilevanza significativa in termini di corruzione e frode e, pertanto, nel PTPCT 2023-2025 non sono state considerate nuove aree di rischio rispetto a quelle inserite nel PTPCT 2022-2024.

2.2.8. La mappatura dei processi nel PTPCT 2023-2025

I 73 ambiti di rischio del PTPCT 2023-2025 sono stati individuati secondo i seguenti criteri:


1. sono stati considerati tutti gli ambiti di rischio con uno score superiore a 15 e quindi con un risk rating pari ad "intervenire";
2. sono stati considerati tutti gli ambiti di rischio con uno score compreso tra 11 e 15 e quindi con un risk rating pari a "gestire";
3. sono stati considerati tutti gli ambiti di rischio comunque riconducibili all'art. 1 comma 16 della L. n.190/2012;
4. sono stati considerati tutti gli ambiti di rischio su cui insistono dei procedimenti penali "rilevanti" o nell'ambito dei quali sono pervenute segnalazioni;
5. sono stati considerati tutti gli ambiti di rischio oggetto di Audit;
6. sono stati considerati tutti gli ambiti di rischio il cui risk rating è aumentato;
7. sono stati considerati tutti gli ambiti di rischio il cui risk rating è rimasto invariato;
8. sono stati considerati tutti gli ambiti di rischio il cui risk rating è diminuito mantenendo comunque un livello di rischio Medio.

Il livello di rischio (Alto, Medio o Basso) si distribuisce nei diversi macro-processi come di seguito rappresentato:



Rispetto a quanto indicato nel PTPCT 2022-2024, considerando i tre cluster (A, M e B) e la rivalutazione effettuata in sede di riesame, la maggior parte delle aree di rischio hanno mantenuto un valore stazionario.

Di seguito l'andamento del livello di rischio:



I macro-processi per i quali il rischio è aumentato sono:

1. "Costituzione Albo fornitori"
2. "Acquisti in emergenza"
3. "tutela legale";
4. "gestione inquadramenti"
5. "Gestione del contratto".



2.2.9. *Trattamento del rischio – identificazione delle misure specifiche*

La fase del trattamento del rischio, che è l'ultima fase di gestione del rischio, ha come obiettivo quello di identificare le misure di prevenzione della corruzione della Società, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi. L'AQP, pertanto, è chiamata ad individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti. Le tipologie di misure possono essere individuate sia come generali che specifiche in funzione delle esigenze dell'organizzazione.

Di seguito si indicano le tipologie di misure adottate nel presente piano:

- misura di controllo
- misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
- misura di disciplina del conflitto di interessi
- misura di regolamentazione
- misura di rotazione
- misura di semplificazione
- misura di trasparenza

Per le misure generali si riporta al paragrafo 2.3, per il dettaglio sulla distribuzione delle misure specifiche nelle diverse UO, si riporta all'Allegato 1 del presente Piano.

L'individuazione delle misure è avvenuta con il coinvolgimento della struttura organizzativa, attraverso comunicazioni formalizzate formulate dal RPCT ai Responsabili, valutandone e recependone le indicazioni.

La definizione delle misure si dovrà tradurre, poi, nella predisposizione di relativi obiettivi da assegnare ai Responsabili nel piano della valutazione delle prestazioni.

Per ciascun ambito di rischio, in particolare, sono state definite una o più misure di mitigazione, attribuite tenendo conto in particolare di:

- livello di rischio;
- verifiche relative alle misure 2022;
- azioni definite nell'ambito di audit;
- rispetto dei principi di rotazione, segregazione del processo e trasparenza;
- mancanza di procedure/istruzioni operative/istruzioni di processo interno aggiornate che rappresentano un fondamentale presidio di controllo;
- indicazioni dettate dall'Autorità in materia di gestione del conflitto d'interesse;
- efficacia nella neutralizzazione del rischio
- sostenibilità economica
- sostenibilità organizzativa.

Il processo di definizione delle misure ha avuto inizio a fine novembre quando il RPCT ha inviato alle Unità Organizzative coinvolte le proposte delle misure anticorruzione con l'indicazione, per ciascun ambito di rischio, di:

- indicatori di monitoraggio (utili al fine di poter agire tempestivamente definendo i correttivi adeguati e funzionali all'attuazione delle misure);
- tipologia di misura;
- misure di prevenzione;



- tempistica di attuazione;
- responsabilità connesse all'attuazione della misura (in un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che diverse UO possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, si è indicato chiaramente quali sono i responsabili dell'attuazione della misura e/o delle sue fasi, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione).

Il processo di definizione delle misure è terminato il 6 dicembre 2022 al termine di numerosi incontri e confronti con i Responsabili; sono state condivise 132 misure di cui n. 117 derivano dal PTPCT 2022-2024 e n. 15 sono nuove.

Di seguito un riepilogo:

MISURE DEL PTPCT 2023-2025	N.
MISURA DEL PTPCT 2022-2024 RIPROPOSTA O RIMODULATA	117
NUOVA MISURA	15
Totale	132

La definizione delle misure specifiche ha tenuto conto della forte spinta verso la semplificazione che l'Autorità ha indicato nel PNA 2023-2025. Le riforme introdotte con il PNRR hanno avuto importanti ricadute in termini di predisposizione degli strumenti di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Obiettivo principale è, infatti, quello di mettere a sistema e massimizzare l'uso delle risorse a disposizione (umane, finanziarie e strumentali) per perseguire con rapidità gli obiettivi posti con il PNRR, razionalizzando la disciplina in un'ottica di massima semplificazione e al contempo migliorando complessivamente la qualità dell'agire delle Società.

A tal fine, i criteri utilizzati nella definizione delle misure sono:

- 1) sono state riproposte le misure del PTPCT 2022-2024 ritenute efficaci e non attuate, rimodulando le nuove tempistiche di attuazione, concordandole con i Responsabili;
- 2) sono state riproposte le misure del PTPCT 2022-2024 ritenute efficaci e attuate parzialmente, rimodulando le tempistiche e riproponendole alla prima data utile di monitoraggio;
- 3) per quanto attiene le misure del PTPCT 2022-2024 attuate totalmente, sono state riproposte tal quali nel caso di misure "rolling" (tipo - controlli di I livello con redazione di report) ovvero nelle ipotesi in cui i RAT le abbiano considerate validi presidi, riconfermandole;
- 4) sono state riproposte le misure del PTPCT 2022-2024 ritenute efficaci e aventi scadenza dicembre 2022 e per le quali, pertanto, non è stato possibile effettuare una valutazione compiuta sulla loro attuazione. La valutazione dell'attuazione di tali misure verrà effettuata in occasione dell'ultimo monitoraggio (III quadrimestre) da avviarsi a gennaio 2023.

A valle dell'analisi effettuata su ogni singola area di rischio, sono stati clusterizzati i fattori abilitanti che hanno portato all'attribuzione della misura.



FATTORI ABILITANTI	N.
APPROVAZIONE DI RISERVE ILLEGITTIME	1
APPROVAZIONE DI VARIANTI ILLEGITTIME	4
CONFLITTO DI INTERESSI	13
CONSOLIDAMENTO DI POSIZIONI E/O IL CONTROLLO ESCLUSIVO DEL PROCESSO	5
DIFFICOLTA' NELLE ATTIVITA' DI RILEVAZIONE, ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI	1
INADEGUATA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO O PARTE DI ESSO	30
INADEGUATI CRITERI OGGETTIVI NELLA DEFINIZIONE DEGLI ATTI DI GARA	1
INADEGUATI FLUSSI DI COMUNICAZIONE INTERNI	8
INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	36
INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE	6
INADEGUATI STANDARD DI COMPORTAMENTO	1
MANCATO ADEGUAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE A NORME ED ORGANIZZAZIONE	26
TOTALE	132

Sempre nell'ambito della fase di trattamento del rischio e come concordato con ciascun Responsabile, delle n. 10 aree di rischio già "congelate" nel PTPCT 2022-2024:

- n. 6 sono rimaste "congelate";
- n. 3 nuove aree di rischio sono state congelate e verranno, comunque, riconsiderate per la redazione del PTPCT 2024-2026;
- n. 3 sono state "scongelate/riconsiderate" poiché si ritiene che almeno per l'anno 2023 il rischio possa ripresentarsi.
- n. 1 è stata soppressa.

Le 9 aree di rischio "congelate" sono:

1. Verifica funzionalità misuratori: permangono per il 2023 le stesse condizioni valutate per il 2022. Infatti, non ci sono state variazioni organizzative ed il rischio residuo rimane comunque basso;
2. Consulenze legali: ad oggi il processo SAP non permette al Procurement un controllo effettivo sull'affidamento degli incarichi che vengono ratificati ai soli fini del pagamento;
3. Business Travel: per il 2023 si ritiene che il rischio residuo sia irrilevante poiché è stata siglata una convenzione con Aeroporti di Puglia che limita fortemente le scelte discrezionali rispetto ai servizi richiesti dai dipendenti;
4. Conciliazione: permangono per il 2023 le stesse condizioni valutate per il 2022. A seguito delle operazioni poste in essere il rischio residuo risulta ridotto ad un livello prossimo allo zero. Il processo è rimasto identico sia dal punto di vista procedurale che normativo;
5. Sostituzione Misuratori di utenza: per il 2022 l'area di rischio è stata congelata poiché l'attività di approvvigionamento è stata preceduta da una valutazione del mercato (manifestazione di interesse) e presidiata attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro di più componenti con competenze trasversali;
6. Ritardi nell'aggiudicazione dei contratti specifici alla manutenzione elettromeccanica a guasto: in un'ottica di semplificazione l'area di rischio è stata congelata anche per il 2023 poiché ricompresa nelle due aree di rischio DIRRI.PR.18 e DIRRI.AT.05 (rispettivamente "Ricorso ad appalto sotto soglia forzati" e "Forniture, Servizi strategici, Interventi strutturali");
7. Gestione del Credito - Azioni Legali: la procedura PG3.09 "Recupero crediti" è stata aggiornata e pubblicata sul sistema di gestione integrato di AQP in data 26 aprile 2022, ponendo dei validi presidi tramite la definizione di modalità operative, responsabilità e risorse coinvolte nel processo. A seguito delle operazioni poste in essere il rischio residuo risulta ridotto ad un livello prossimo allo



zero.

8. Fatturazione consumi: trattandosi di un processo che gestisce dati massivi attraverso sistemi digitalizzati è tracciato e poco discrezionale oltre che essere presidiato dalla normativa dettata da REMSI, Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato.
9. Accettazione fornitura reattivi: il livello di rischio è basso.

Le 3 aree di rischio “scongelate” sono:

- Reperimento risorse finanziarie: il Chief Financial Officer ha dichiarato che per il 2023 ci potrebbero essere richieste di nuove fonti di finanziamento;
- Inadeguatezza delle norme aziendali: con la costituzione nell’ambito della Direzione Industriale dell’UO “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRID)”, è nata l’esigenza di definire una procedura che dettagli compiutamente come l’UO si relaziona con le altre strutture tecniche preposte alla progettazione ed esecuzione degli investimenti, con la Direzione Procurement, con le UO competenti alla rendicontazione;
- Accettazione rifiuti: l’area di rischio attribuita alla controllata ASECO è stata scongelata in quanto si prevede che nel primo trimestre 2023 tornerà ad essere operativo l’impianto di compostaggio, sito in Marina di Ginosa, le cui attività sono al momento sospese.

Oltre alle precedenti aree di rischio, è stata soppressa quella relativa alla “calendarizzazione rimozioni” poiché con l’entrata in vigore del REMSI le rimozioni dei contatori non sono più previste e quindi non più praticabili.

2.2.10. I tempi di attuazione delle misure specifiche e del monitoraggio

Nel Piano è stato definito il termine per l’adempimento di ciascuna misura al fine di poterne riscontrare l’efficacia.

I tempi di attuazione sono stati concordati con ciascun Responsabile tenuto anche conto di:

- tempi definiti nei rapporti di audit;
- eventuale presenza della misura nei precedenti Piani;
- numero delle misure attribuite per UO.

Di seguito un riepilogo del numero delle misure anticorruzione per tipologia e rispetto alle tempistiche di realizzazione:

TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	Rolling	Febbraio 2023	Marzo 2023	Aprile 2023	Maggio 2023	Giugno 2023	Luglio 2023	Agosto 2023	Ottobre 2023	Dicembre 2023	Dicembre 2024	Giugno 2025	Totale
misura di controllo	39	1				5				3			48
misura di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	1												1
misura di disciplina del conflitto di interessi	12					1							13
misura di regolamentazione		4	4	5		9	1		3				26
misura di rotazione	3					1	1						5
misura di semplificazione	5	1		1	1	1	1	1	1	10	1	8	31
misura di trasparenza	5			1	1	1							8
Totale	65	6	4	7	2	18	3	1	4	13	1	8	132

La maggior parte delle misure sono rolling, per lo più di controllo, da documentare attraverso dei reports che hanno l’obiettivo di indurre il RAT e i Responsabili aziendali ad effettuare verifiche di I livello su dati aggregati.

Per quanto attiene invece l’attività di monitoraggio degli indicatori, tenuto conto della necessità di recepire due report infrannuali per un miglior controllo del processo, le tempistiche in genere sono quadrimestrali, secondo le seguenti scadenze:



- entro 31 maggio per i dati relativi al periodo 1° gennaio – 30 aprile;
- entro 30 settembre per i dati relativi al periodo 1° maggio – 31 agosto;
- entro 31 gennaio per i dati relativi al periodo 1° settembre – 31 dicembre.

La tempistica di verifica degli indicatori è quadrimestrale.

Le risultanze del processo di gestione del rischio illustrato nelle fasi sopra descritte è riportato nell'Allegato 1 – Tabella dei rischi e mappatura dei processi.

2.2.11 Le modalità di monitoraggio

Ogni misura ha una specifica modalità di monitoraggio, concordata anch'essa con ciascun Responsabile.

Sono pertanto state definite quattro modalità diverse:

- Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti: è la modalità utilizzata nel caso in cui la misura si concretizza in redazione/aggiornamento di una procedura /istruzione/ Regolamento;
- Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione RPCT: è la modalità utilizzata principalmente nelle misure di controllo che vengono documentate attraverso dei reports. Il campione è scelto casualmente (1/2 campioni per condotta rilevante) dalla UO Anticorruzione e Trasparenza che acquisisce tutta la documentazione del processo da verificare;
- Follow-up di Audit: è la modalità utilizzata nel caso in cui la misura sia stata acquisita da un Piano di Azione di Audit; le verifiche quindi sono svolte dalla Direzione Sistemi di Controllo in occasione dei follow-up;
- Autovalutazione + documentazione a supporto: è in generale la modalità utilizzata in via residuale su tutte le altre misure specifiche.

Di seguito un riepilogo sulle modalità di monitoraggio degli indicatori come previste dal Piano, distribuite per tipologia misura:

MODALITA' DI MONITORAGGIO	Autovalutazione + documentazione a supporto	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione	Follow - up di Audit	Rapporto di verifica positivo dell'Ente di Certificazione per il mantenimento del certificato UNI ISO 50001:2018	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti	Totale
misura di controllo	23	19	5	1		48
misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento			1			1
misura di disciplina del conflitto di interessi		13				13
misura di regolamentazione	1		1		24	26
misura di rotazione	5					5
misura di semplificazione	17	11	3			31
misura di trasparenza	6	2				8
Totale	52	45	10	1	24	132

2.2.12 Le attività di monitoraggio su misure già adottate

Le attività di monitoraggio sull'efficacia del PTPCT non riguardano soltanto le attività di semplice controllo sulla sua attuazione, ma si estendono a tutti gli interventi di implementazione e di miglioramento del suo contenuto.

E' predisposto un sistema di monitoraggio costante sull'andamento di attuazione del Piano, dando così la possibilità al RPCT di intraprendere le necessarie ed opportune iniziative. Il monitoraggio viene effettuato anche rispetto agli obblighi di pubblicazione, in ottemperanza al quadro normativo del d. lgs. n.33/2013 e soprattutto alle linee guida ANAC di cui alla delibera n. 1134/2017 e non ultimo nel PNA 2023-2025, sul punto si rinvia nella specifica sezione.

Si segnala che, al fine di migliorare il processo di monitoraggio periodico finalizzato a valutare la qualità delle misure di prevenzione e l'adozione dei presidi da parte delle UO, la Società ha intrapreso già nel corso del 2022 l'attività di digitalizzazione dell'attività di rilevazione e valutazione del rischio e di monitoraggio.



A tal proposito, è in corso e si concluderà entro il 2022, il collaudo della Piattaforma AQP per il monitoraggio delle misure anticorruzione con un livello di approfondimento adeguato e procedure più veloci e trasparenti, al fine di assistere le UO nell'attuazione delle misure, incoraggiandole alla cooperazione e guidandole nell'inserimento di tutte le informazioni e i dati rilevanti. In particolare, con l'implementazione della Piattaforma si intende perseguire i seguenti obiettivi:

- creare un cruscotto di ricerca attraverso il quale è possibile ricavare informazioni utili e programmare le misure e il monitoraggio delle stesse;
- costruire indicatori che consentano di intercettare anomalie e disfunzioni;
- rendere dati e informazioni uniformi, confrontabili e analizzabili;
- adottare strumenti digitali per ridurre gli oneri amministrativi;
- semplificare, grazie al formato elettronico, il confronto con le UO per le verifiche periodiche e la redazione dei nuovi piani, facilitando l'interazione tra RPCT e RAT;
- migliorare il coordinamento delle misure e delle iniziative anticorruzione;
- costituire un'unica banca dati in cui trovare i documenti necessari per vigilare sui presidi delle Società;
- conservare dati e informazioni;
- favorire la crescita dei Dirigenti/Dipendenti nella cultura dell'anticorruzione, rafforzando le misure di sensibilizzazione, anche attraverso la promozione di azioni collettive e la collaborazione tra UO.

Nei primi mesi del 2023 sarà fornito un manuale utente e si terranno delle sessioni di formazione per l'utilizzo della piattaforma dedicata a tutti gli utenti coinvolti nel processo (RAT e loro delegati): circa 42 dipendenti.

Il RPCT, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n.190/2012, procede alla predisposizione, entro il 15 dicembre di ogni anno, di una Relazione annuale che riporta il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPCT. A tal fine l'Autorità pubblica la scheda standard che i Responsabili della prevenzione della corruzione sono tenuti a compilare per la predisposizione della Relazione prevista dall'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione.

Il termine per la redazione e pubblicazione della Relazione Annuale RPCT anno 2022 è stato prorogato al 15 gennaio 2023 con Comunicato del Presidente dell'Autorità del 30 novembre 2022. Tale circostanza non permetterà di utilizzare il servizio di generazione automatica della relazione annuale per la necessità di completare il monitoraggio annuale. Verrà comunque utilizzato la scheda messa a disposizione da ANAC (format excel).

Gli esiti del monitoraggio annuale, esposti attraverso la Relazione, vengono trasmessi al Consiglio di Amministrazione e agli Organismi di Vigilanza di AQP e di ASECO e pubblicati sul sito istituzionale "Società Trasparente" al seguente link:

<https://www.aqp.it/societa-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-corruzione>

Dal 2019 i PTPCT sono stati inseriti sulla piattaforma predisposta dall'ANAC, adempimento non ancora obbligatorio. L'inserimento del PTPCT 2022-2024 è in corso di ultimazione. E' intendimento del RPCT inserire il presente Piano sulla piattaforma, non appena il sito dell'Autorità abiliterà le Società a tale attività.

Tale piattaforma nasce dall'esigenza di creare un sistema di acquisizione di dati e informazioni connesse alla programmazione e adozione del PTPCT, ma è concepito anche per costituire un supporto alla Società al fine di avere una migliore conoscenza e consapevolezza dei requisiti metodologici più rilevanti per la costruzione del PTPCT e monitorarne lo stato di avanzamento. Tramite il sistema sarà possibile, infatti, realizzare un monitoraggio puntuale delle singole misure e la rendicontazione delle misure stesse.



2.3 Misure Generali

Le misure si definiscono “*generali*” quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull’intera società, così agendo complessivamente sull’organizzazione.

Le misure “*generali*”, così come quelle “*specifiche*” che incidono su problemi specifici e contestualizzati come esito dell’analisi del rischio, devono essere adeguatamente programmate e oggetto di monitoraggio.

2.3.1. Codice Etico e di Comportamento

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELLA MISURA E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Tra le misure di prevenzione della corruzione i **codici di comportamento** rivestono nella strategia delineata dalla l. 190/2012 un ruolo importante, costituendo lo strumento che, più di altri, si presta a regolare le condotte dei dirigenti/dipendenti e orientarle alla migliore cura dell’interesse pubblico, in connessione con i PTPCT.

Nel Codice si stabiliscono i principi guida, le direttive e le prescrizioni fondamentali di comportamento che il personale deve osservare e promuovere, nell’ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta nell’organizzazione aziendale, regole comportamentali il cui rispetto costituisce condizione imprescindibile per il conseguimento della propria missione aziendale.

Le società integrano il codice etico già approvato ai sensi del D. Lgs. n.231/2001, avendo cura di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione.

- **Delibera ANAC n.1134/2017**, <<Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici>>

Il Consiglio di Amministrazione di **AQP**, il 23 novembre 2022, con verbale n.12/2022, ha approvato l’aggiornamento del Codice Etico e di Comportamento, tenendo conto anche dei comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione e la cui violazione ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare.

Fermo restando che ai fini dell’efficacia del MOG, un presidio è rappresentato dal Piano Anticorruzione, in particolare per quanto attiene al Codice Etico e di Comportamento di AQP sono state inserite modifiche/integrazioni suggerite da ANAC ovvero che si sono rese evidenti in Società per alcuni accadimenti, sui temi del conflitto di interesse, del divieto di *pantouflage*, delle ipotesi di procedimenti penali dei dipendenti, del RPCT, del componente dell’OdV, dei rapporti con i partiti politici.

L’Amministratore Unico di **ASECO**, con delibera n.4 del 23 maggio 2019, ha approvato il Codice Etico e di Comportamento, tenendo conto anche dei comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione e la cui violazione ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare.

Entrambi i Codici prevedono, altresì, un **sistema sanzionatorio** in caso di violazione delle norme ivi contenute, ferma restando la natura privatistica delle misure disciplinari proprie delle società.

PROGRAMMAZIONE DI MISURE E UO RESPONSABILI DELL’ATTUAZIONE:

Non è prevista una programmazione di interventi. Tutti i Dirigenti/Responsabili di UO sono tenuti a far rispettare le disposizioni del Codice Etico e di Comportamento da parte delle risorse loro assegnate, segnalando alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione le violazioni per l’attivazione di procedimenti disciplinari.

La stessa Direzione Risorse Umane e Organizzazione ha, per funzione, la responsabilità di far rispettare il Codice Etico e di Comportamento da parte di tutta la popolazione aziendale.

UO RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI:



- Direzione Risorse Umane e Organizzazione

L'attivazione del procedimento disciplinare può seguire a:

- controlli da parte della Direzione Risorse Umane e Organizzazione;
- segnalazioni da parte del Dirigente/Responsabile UO cui è assegnata la risorsa;
- segnalazioni da parte di soggetti terzi esterni alla struttura aziendale;
- segnalazioni del Datore di Lavoro o persona dallo stesso delegata;
- segnalazioni dell'ODV;
- segnalazioni del DPO;
- segnalazioni del RPCT.

SUPPORTO INTERPRETATIVO:

- Direzione Risorse Umane e Organizzazione
- UO Sicurezza in materia di sicurezza e salute sul lavoro
- Direzione Sistemi di Controllo – UO Privacy e UO D. Lgs. 231 e/o Organismo di Vigilanza per i profili rilevanti rispetto al Modello 231 e al rispetto della normativa sulla privacy
- RPCT e UO Anticorruzione e Trasparenza per i profili anticorruzione.

UO RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO E TEMPISTICA DI MONITORAGGIO:

- L'UO Anticorruzione e Trasparenza acquisisce annualmente, nel mese di novembre, il report sui provvedimenti disciplinari irrogati nel corso dell'anno per violazione del Codice Etico e di Comportamento dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione;
- L'ODV, secondo la propria programmazione.

INDICATORE DI MONITORAGGIO:

- Numero di provvedimenti disciplinari/anno.

Per quanto riguarda i fornitori, in tutti contratti è stata da tempo inserita la clausola in materia di 231 che li richiama al rispetto del Modello 231 di cui il Codice Etico e di Comportamento costituisce parte integrante; *“La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà AQP S.p.A. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.”*.

In un'ottica di sensibilizzazione, la Società, in occasione delle festività natalizie, di norma invia una nota a tutti i collaboratori esterni/operatori economici evidenziando che il Codice Etico e la Politica di Anticorruzione di AQP stabiliscono i modelli di condotta quotidiana, tra i quali vi sono quelli concernenti gli omaggi e AQP è impegnata nella loro applicazione. Tanto premesso, *“Gli amministratori ed i dipendenti del gruppo non potranno ricevere, direttamente o indirettamente, doni o compensi di alcun tipo che abbiano l'obiettivo di influire in modo improprio sui loro rapporti commerciali, professionali o amministrativi con enti pubblici e privati”*, con l'invito a tutti di condividere le politiche interne e quindi di operare nel rispetto delle stesse.

2.3.2. Conflitto di interessi

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELLA MISURA E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO



La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il dipendente potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario, direttamente o indirettamente, una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per la società, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria.

Le disposizioni sul conflitto di interessi fanno riferimento a un'accezione ampia attribuendo rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente nell'esercizio del potere decisionale. Pertanto alle situazioni palesi di conflitto di interessi reale e concreto si aggiungono quelle di **potenziale** conflitto che, seppure non tipizzate, potrebbero essere idonee a interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici e inquinare l'imparzialità amministrativa o l'immagine imparziale del potere pubblico.

Un'altra ipotesi di conflitto di interessi può presentarsi nei casi in cui si configuri una situazione di conflitto di interessi non limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ma **generalizzata e permanente, cd. strutturale**, in relazione alle posizioni ricoperte e alle funzioni attribuite.

Il tema della gestione dei conflitti di interessi è espressione del principio generale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.

- **Art. 6 bis legge n.241/1990** <<Conflitto di interessi>>

- **Codice Etico e di Comportamento**

- **Art.9 Regolamento per la Gestione e il Funzionamento del Consiglio di Amministrazione** (approvato in CdA con verbale n.15 del 30 ottobre 2018)

In materia di contratti pubblici:

- **Art. 42 d. lgs. n.50/2016** <<Conflitto di interessi>>

- **D. Lgs. n.50/2016** norme che disciplinano il conflitto di interessi in ipotesi specifiche, come l'**art. 77, comma 6**, <<Commissione giudicatrice>> (nb. rinvio all'art. 35-bis d. lgs. n. 165/2001 e all'art. 51 c.p.c.); l'**art. 80, comma 5, lett. d)**, <<Motivi di esclusione>>; l'**art. 102, comma 7** <<Collaudo e verifica di conformità>>; ecc.

- **Delibera ANAC n.494/2019**, *Linee Guida n.15 <<Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici>>*, non vincolanti

- **Delibera ANAC n. 25/2020**, <<Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici. >>

- **PNA 2023-2025**, <<Conflitti di interesse in materia di contratti pubblici>>

Nel PNA 2023-2025 l'Autorità ha dedicato una parte rilevante al tema dei conflitti di interesse in materia di contratti pubblici (sul punto il PNA 2019 è da intendersi superato), considerato che la prevenzione di fenomeni corruttivi si realizza anche attraverso l'individuazione e la gestione dei conflitti di interessi e in linea con la stessa normativa europea emanata per l'attuazione del PNRR (cfr. art. 22, co. 1, del Regolamento UE 241/2021).

Sottolinea l'Autorità: *"Occorre tenere presente che le disposizioni sul conflitto di interessi fanno riferimento a un'accezione ampia, con particolare riguardo al conflitto di interessi in materia di contratti pubblici di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016, attribuendo rilievo a posizioni che potenzialmente possono minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, il comportamento imparziale del dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale e in generale della propria attività."*

La norma deve essere interpretata con un approccio funzionale e dinamico, connesso all'apporto o al coinvolgimento che determinati soggetti hanno avuto, o potrebbero avere, nell'ambito dell'affidamento,



quindi si applica a **tutto il personale dipendente**, a prescindere dalla tipologia di contratto, a tempo determinato o indeterminato, e a **tutti coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare la Società nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna** (ad es. Direttore generale, Responsabile ufficio legale, organi di governo laddove adottino atti di gestione).

Vengono in rilievo, altresì, i prestatori di servizi coinvolti nell'affidamento (ad es. progettisti esterni, componenti CCT, commissari di gara, collaudatori) e le figure aziendali coinvolte nella predisposizione degli atti di gara, nelle procedure di affidamento, nella fase di esecuzione dei contratti (ad es. RUP, Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione e ove eventuali loro assistenti, il coordinatore per la sicurezza, l'esperto per accordo bonario, i soggetti coinvolti nella valutazione delle transazioni, i collaudatori/soggetti competenti alla verifica di conformità ed eventuali loro assistenti).

L'art. 42 non si applica invece a quei soggetti che si limitano a svolgere attività di natura operativa o che intervengono marginalmente nella fase esecutiva.

Per maggiori approfondimenti si rinvia al PNA 2023-2025.

La principale misura per la gestione del conflitto di interessi è costituita dal sistema delle dichiarazioni che vengono rese dai dipendenti e dai soggetti esterni coinvolti, dalle successive verifiche e valutazioni svolte dalla Società e dall'obbligo di astensione in caso di sussistenza del conflitto.

PROGRAMMAZIONE DI MISURE, UO RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE, UO RESPONSABILI DEL MONITORAGGIO, TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO, INDICATORE DI MONITORAGGIO:

Ad oggi non è prevista una procedura che gestisca complessivamente il tema del conflitto di interessi, la cui regolamentazione viene inserita in ciascuna procedura aziendale in occasione dell'adozione/aggiornamento, con la relativa modulistica, oltre alla **previsione di carattere generale presente nel Codice Etico e di Comportamento**, rispetto al quale si rinvia al punto precedente.

Sono state, inoltre, inserite **n.13 misure anticorruzione specifiche** sul rilascio di dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi; sul punto si rinvia ai contenuti della **Tabella – Allegato 1** al presente Piano.

Quanto al conflitto c.d. strutturale e in riferimento ai Dirigenti, dal 2020, nella dichiarazione annualmente resa per l'assenza di inconferibilità/incompatibilità, è stata inserita la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi rispetto alla posizione organizzativa ricoperta.

Nel 2021, nella dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione si è espressamente richiamato l'obbligo, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, di informare tempestivamente ed in modo esauriente gli altri Consiglieri e il Collegio Sindacale circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse, con conseguente obbligo di astensione.

Il RPCT, tramite la struttura di supporto, procede a verificare, anche a campione, che le dichiarazioni sul conflitto di interessi rese da parte dei soggetti interessati all'atto dell'assegnazione all'ufficio e nella singola procedura di gara siano state correttamente acquisite, interviene in caso di segnalazione di eventuale conflitto di interessi effettuando una valutazione sulla sussistenza di ragionevoli presupposti di fondatezza, del conflitto, garantisce supporto ai responsabili e ai diretti interessati per esaminare in concreto eventuali situazioni di conflitto di interessi.

2.3.3. Inconferibilità/incompatibilità degli incarichi

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELLA MISURA E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

Per gli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro



organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato - le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 7, sulla *"inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale"*.

Per i dirigenti, si applica l'art.3, co. 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati, anche con sentenza non passata in giudicato, contro la pubblica amministrazione.

A queste ipotesi di inconferibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 11, del d. lgs. n.175/2016, ai sensi del quale *«Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento»*.

Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a.

Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

Nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali sono previste le seguenti situazioni di incompatibilità.

Per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le *"incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali"* e, in particolare, il comma 2;
- art. 11, relativo a *"incompatibilità tra incarichi amministrati i di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali"* ed in particolare i commi 2 e 3;
- art. 13, recante *"incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali"*.

Per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle *"incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali"*.

A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 8, del d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale *«Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori»*.

- **D. lgs. n.39/2013** <<Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190>>

- **D. lgs. n.175/2016** <<Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica>>



- **Delibera ANAC n.833/2016** <<Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili>>
- **Delibera ANAC n.1134/2017** <<Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici>>
- **Delibera ANAC n. 1201/2019** <<Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione. >>

PROGRAMMAZIONE DI MISURE E UO RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE:

All'atto di conferimento dell'incarico l'interessato rende la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità, dichiarazione che viene rinnovata annualmente, ovvero in corso di anno in caso di sopravvenute variazioni.

Le dichiarazioni, comunque pubblicate sul sito istituzionale, sono archiviate presso UO Anticorruzione e Trasparenza.

UO RESPONSABILI DEL MONITORAGGIO E TEMPISTICHE DEL MONITORAGGIO:

- Prima del conferimento degli incarichi dei Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale, le verifiche di inconferibilità sono svolte dalla Regione Puglia.
- Il RPCT, successivamente alla nomina e nel corso dell'incarico in caso di variazioni, verifica che siano rispettate le disposizioni del decreto in esame, segnalando i casi di possibile violazione all'ANAC, nonché alla Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. Nel caso in cui il RPCT dovesse rilevare la violazione delle norme sulle inconferibilità/incompatibilità è tenuto ad avviare il procedimento di contestazione sia nei confronti del soggetto che ha conferito l'incarico, sia nei confronti del soggetto cui l'incarico è stato conferito, secondo la disciplina dettata da ANAC nelle Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione, Delibera n.833/2016.
- L'UO Anticorruzione e Trasparenza procede annualmente, di norma nei mesi settembre/ottobre, ad acquisire il certificato del Casellario Giudiziale relativamente ad amministratori e dirigenti.

INDICATORE DI MONITORAGGIO:

- Numero dei casellari giudiziari con indicazione di reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: "*Dei delitti contro la pubblica amministrazione*" (dall'art.314 all'art.335 bis del codice penale)

Inconferibilità componenti Commissioni di gare d'appalto e Commissioni di selezione per il reclutamento di personale

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELLA MISURA E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

La legge n.190/2012 ha inserito nel d. lgs. n.165/2001 l'art. 35 bis che pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione, nelle ipotesi di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione).



A tale disposizione rinvia espressamente l'art.77, co.6, del Codice dei contratti pubblici per le Commissioni giudicatrici, mentre per le Commissioni per il reclutamento del personale l'inconferibilità è stata da tempo recepita nella procedura AQP di "Reclutamento e selezione del personale" e nella relativa modulistica.

- **Art. 77, comma 6, d. lgs. n.50/2016** <<Commissione giudicatrice>> (**nb.** rinvio all'art. 35-bis d. lgs. n. 165/2001)
- **PG2.02 – rev. 18 del 6 febbraio 2019** <<Reclutamento e selezione del personale>>
- **Delibera ANAC n. 25/2020**, <<Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici. >>

PROGRAMMAZIONE DI MISURE E UO RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE, UO RESPONSABILI DEL MONITORAGGIO, TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO, INDICATORE DI MONITORAGGIO:

I Componenti delle Commissioni di gare d'appalto e delle Commissioni di selezione per il reclutamento di personale rendono la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità all'atto di conferimento dell'incarico.

Le dichiarazioni sono archiviate per i componenti delle Commissioni di gare d'appalto nel fascicolo di gara presso la Direzione Procurement, per i componenti delle Commissioni di selezione per il reclutamento di personale nel fascicolo di selezione presso l'UO Selezioni della Direzione Risorse Umane e Organizzazione.

2.3.4. Regolamento incarichi extra-lavorativi

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELLA MISURA E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

La l. 190/2012 è intervenuta a modificare l'art. 53 del d. lgs. n.165/2001 in ragione della connessione tra il sistema di prevenzione della corruzione e lo svolgimento di incarichi extraistituzionali che può determinare situazioni idonee a compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa per favorire interessi contrapposti a quelli pubblici affidati alla cura del dirigente o funzionario.

La norma ha come ambito soggettivo di applicazione i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e il personale in regime di diritto pubblico e disciplina la possibilità per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti pubblici o privati. L'art. 53 prevede un regime di autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, allo scopo di evitare che le attività extra istituzionali impegnino eccessivamente il dipendente a danno dei doveri d'ufficio o che possano interferire con i compiti istituzionali.

Il rilievo delle disposizioni dell'art. 53 ai fini della prevenzione della corruzione emerge anche dal fatto che il legislatore ha previsto una specifica misura di trasparenza all'art. 18 del d.lgs. 33/2013, ai sensi del quale anche le Società in controllo pubblico, quale AQP, sono tenute a pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante.

- **Art. 18 del d.lgs. 33/2013** <<Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni>>
- **Regolamento incarichi extra istituzionali** (approvato in CdA con verbale n.9 del 23 maggio 2016)

Il "Regolamento incarichi extra istituzionali" disciplina il conferimento di incarichi extra istituzionali al personale di AQP, nonché regola le modalità per il rilascio della conseguente autorizzazione all'espletamento degli incarichi esterni nel rispetto del superiore principio che impone l'insussistenza del conflitto d'interessi.

In ottemperanza alle disposizioni dell'art.18 del d. lgs. n.33/2013, gli incarichi vengono pubblicati sul sito istituzionale.



PROGRAMMAZIONE DI MISURE E UO RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE:

- Responsabile diretto e/o Direzione Risorse Umane e Organizzazione, nel rispetto del "Regolamento incarichi extra istituzionali"

Non è prevista una programmazione di interventi. Tutti i Dirigenti/Responsabili di UO sono tenuti a far rispettare le disposizioni del Regolamento, a richiesta del dipendente o a seguito di segnalazione.

UO RESPONSABILI DEL MONITORAGGIO E TEMPISTICA DEL MONITORAGGIO:

- L'UO Anticorruzione e Trasparenza, nel mese di novembre, procede a verifiche a campione (2 campioni), individuandolo dalle pubblicazioni degli incarichi extra-istituzionali presenti sul sito Società Trasparente.

INDICATORE DI MONITORAGGIO:

- Numero di incarichi extra-istituzionali presenti sul sito Società Trasparente per anno.

2.3.5. Procedimenti penali a carico dei dipendenti e Rotazione straordinaria

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELLA MISURA E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

L'ordinamento ha predisposto, con ritmo crescente, **tutele, di tipo preventivo e non sanzionatorio**, al verificarsi di procedimenti penali, nelle diverse fasi. Le discipline non appaiono sempre ben coordinate tra loro sotto diversi profili. In primo luogo, quanto alla individuazione delle amministrazioni interessate. In secondo luogo, quanto ai soggetti interni. In terzo luogo, quanto ai reati che impongono l'adozione di queste misure. E, infine, vi è diversità di disciplina quanto alle conseguenze del procedimento penale, in particolare sulla durata e sull'ampiezza delle misure interdittive.

L'istituto della **rotazione c.d. straordinaria** è misura di prevenzione della corruzione prevista dall'art. 16, co. 1, lett. l-*quater*) d.lgs. n.165/2001, come **misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi**. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «*del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*», misura di natura non sanzionatoria dal carattere eventuale e cautelare, tesa a garantire che nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo al fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione.

Poiché l'applicazione diretta del d.lgs. n.165/2001 attiene alle Pubbliche Amministrazioni, ANAC ne ritiene facoltativa l'applicazione rispetto alle Società in controllo pubblico, quale AQP. Resta fermo che ad AQP si applicano le misure previste dalla legge n. 97/2001 e le ipotesi di inconferibilità di cui al d. lgs. n.39/2013.

- **Legge n.97/2001** <<Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche>>
- **D. lgs. n.39/2013** <<Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190>>
- **Delibera ANAC n.215/2019** <<Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-*quater*, del d.lgs. n. 165 del 2001>>
- **Codice Etico e di Comportamento**

PROGRAMMAZIONE DI MISURE E UO RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE:

- Direzione Risorse Umane e Organizzazione che adotta i provvedimenti di legge o di rotazione straordinaria.



Non è prevista una programmazione di interventi. La valutazione sull'applicazione della misura avviene caso per caso, allorché si ha evidenza di fatti penalmente rilevanti o tramite flussi informativi dalla Direzione Legale o tramite comunicazione del dipendente coinvolto o, ancora, tramite altre fonti (per es. articoli di giornale, segnalazioni da parte di terzi).

Al fine di agevolare la conoscibilità della disciplina e i suoi ambiti di applicazione, il RPCT ha fornito alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione uno schema riassuntivo delle indicazioni ANAC (delibera n.215/2019), tenendo conto delle norme e delle specificità di AQP (comunicazione del 3 giugno 2019).

Come già detto, i Dirigenti annualmente rendono la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità, dichiarazione che viene verificata annualmente tramite il certificato del Casellario Giudiziale.

UO RESPONSABILI DEL MONITORAGGIO E TEMPISTICA DEL MONITORAGGIO:

- RPCT e Organismo di Vigilanza, nelle rispettive competenze.

INDICATORE DI MONITORAGGIO:

- Numero dei casi di rotazione straordinaria per anno.

2.3.6. Rotazione del personale e misure alternative

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELLA MISURA E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

La rotazione "ordinaria" del personale è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione delle attività aziendali, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l'assunzione di decisioni non imparziali.

La normativa ha carattere pubblicistico, tuttavia le raccomandazioni formulate nel PNA 2019-2021 valgono, compatibilmente con le esigenze organizzative, anche per AQP.

ANAC indica quale auspicabile la misura della rotazione, temperando la salvaguardia del buon andamento con la continuità delle attività ed evitando la sottrazione di competenze specialistiche necessarie per attività di elevato contenuto tecnico. La rotazione dei dirigenti e del personale presenta, infatti, rilevanti profili di delicatezza e complessità, dal momento che essa potrebbe collidere con esigenze altrettanto rilevanti, come quelle sottese al consolidamento del *know-how* ed alla continuità dell'azione aziendale, che implicano la valorizzazione della professionalità acquisita dai dipendenti, specialmente negli ambiti di attività di più elevata connotazione specialistica. Inoltre, si possono determinare criticità organizzative anche rispetto alla dimensione degli uffici e alla quantità dei dipendenti operanti. Sul tema della rotazione del personale, trattandosi di una misura che investe l'organizzazione e la funzionalità aziendale, oltre che il sistema delle relazioni sindacali, vanno rispettati i vincoli di natura soggettiva, attinenti al rapporto di lavoro, e i vincoli di natura oggettiva, connessi all'assetto organizzativo.

La rotazione intesa come strumento tipico anticorruzione è essenzialmente quella connessa all'identificazione delle aree a maggior rischio, ovvero in presenza di particolari situazioni sintomatiche di criticità.

In combinazione o in alternativa alla rotazione, altra misura efficace è quella della **segregazione delle funzioni**, cioè l'attribuzione a soggetti diversi dei compiti di: svolgere attività istruttorie e accertamenti; adottare decisioni; attuare le decisioni prese; effettuare le verifiche, evitando insomma la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto.



- **Delibera ANAC n.1134/2017** <<Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici>>
- **Raccomandazioni Parte III PNA 2019-2021 e Allegato 2** <<La rotazione "ordinaria" del personale>>

Pur registrando nell'ultimo quinquennio importanti riorganizzazioni aziendali e cambiamenti in posizioni di responsabilità, anche di aree sensibili, i trasferimenti/cambi mansione hanno tenuto conto principalmente di motivazioni organizzative e solo in via residuale del principio di rotazione.

PROGRAMMAZIONE DI MISURE E UO RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE:

Con nota del 13 novembre 2020, prot. n.72326, dando seguito alla misura specifica programmata nel PTPCT 2020, la Direzione Risorse Umane e Organizzazione ha avviato un percorso di *job rotation*, stabilendone regole e criteri. In fase di prima implementazione sono state definite le seguenti 3 macro fasi:

1. Definizione delle posizioni organizzative impattanti, sulla base della descrizione dell'ambito e del livello di rischio corruttivo definito «Alto» nell'Allegato 1 della Tabella dei rischi corruttivi e mappatura dei processi aziendali del PTPCT 2020-2022 e mediante il confronto di ciascun ambito con le aree di responsabilità di tutte le Unità Organizzative aziendali;
2. Individuazione dei ruoli rientranti nel processo di *job rotation* attraverso l'applicazione dei seguenti criteri di selezione:
 - presenza di competenze specifiche similari all'interno dell'azienda mediante le analisi delle *job description*;
 - anzianità maggiore di 5 anni nello stesso ruolo;
 - mancanza del requisito di alta professionalità selezionata dall'esterno;
3. Individuazione definitiva dei ruoli soggetti a *job rotation* attraverso ulteriori analisi tecnico/organizzative e pianificazione della rotazione.

A seguito di individuazione dei ruoli soggetti a *job rotation* è stata formulata una proposta relativa alla fase esecutiva con la pianificazione degli interventi per il triennio 2021-2023, secondo un criterio di gradualità per mitigare l'eventuale rallentamento dell'attività ordinaria.

La proposta è stata articolata su due step operativi: la gestione dei passaggi di consegna assicurando continuità operativa (e amministrativa) e la previsione di attività formativa (*training on the job* o formazione in aula).

L'analisi sarà oggetto di verifica annuale sulla base delle esigenze organizzative e del livello di rischio corruttivo dei processi aziendali come definito nell'Allegato 1 al PTPCT approvato di anno in anno dall'Organo di Vertice.

Nella citata nota si è, inoltre, previsto che la rotazione degli incarichi di RUP è demandata ai Responsabili diretti che ne dovranno garantire l'efficacia e l'efficienza attraverso il monitoraggio degli incarichi assegnati e la pianificazione della rotazione in base ai seguenti criteri:

- **Valore economico:** attraverso l'assegnazione degli incarichi in funzione dell'importo dei lavori omogeneamente distribuiti così da non concentrare le grandi opere sulle stesse risorse, ferma restando la competenza ed esperienza professionale necessaria;
- **Asset:** attraverso l'assegnazione di incarichi per lavori che avranno ad oggetto *asset* differenti (Grande Adduzione, Potabilizzazione, Esercizio Reti, Depurazione);



ferma restante la competenza ed esperienza professionale necessaria e garantendo comunque un percorso di *training* che possa assicurare l'ampiamiento e la differenza di *know how*, e comunque con l'impegno di valorizzare le giovani professionalità interne.

Nell'assegnazione degli incarichi si terrà conto, altresì, dell'analisi delle eventuali segnalazioni pervenute dall'UO Anticorruzione e Compliance.

I criteri utilizzati nell'assegnazione dell'incarico dovranno essere tracciati e conservati per future eventuali verifiche.

In occasione dell'adozione/aggiornamento delle procedure aziendali si è data particolare rilevanza alla **misura alternativa della segregazione delle funzioni** al fine di definire in modo trasparente il "*chi fa che cosa*", in una logica di responsabilizzazione e di non concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto.

Quindi, UO responsabili dell'attuazione della misura generale della rotazione ordinaria sono:

- La Direzione Risorse Umane e Organizzazione, in collaborazione con i Dirigenti/Responsabili delle risorse;
- La Direzione Risorse Umane e Organizzazione – AQP Accademy, per i necessari percorsi formativi;
- Il Responsabile diretto, per la rotazione degli incarichi RUP.

UO RESPONSABILI DEL MONITORAGGIO E TEMPISTICA DI MONITORAGGIO:

- L'UO Anticorruzione e Trasparenza acquisisce annualmente, nel mese di gennaio, lo stato di implementazione del piano di *job rotation* di cui alla nota del 13 novembre 2020, prot. n.72326 e successive modifiche/integrazioni eventualmente intervenute, acquisendo i dati dalla Direzione RU e Organizzazione.

INDICATORE DI MONITORAGGIO:

- Indice di rotazione: rapporto tra il numero dei cambi mansione e dei trasferimenti a parità di mansione rispetto al numero di Direttori/Responsabili di Area.

Sono state, inoltre, inserite **n.5 misure specifiche** sulla rotazione di incarichi in aree a maggior rischio corruttivo; sul punto si rinvia ai contenuti della **Tabella – Allegato 1 al presente Piano**.

2.3.7. Pantouflage

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELLA MISURA E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

La l. 190/2012 ha introdotto il co. 16-ter nell'art. 53 del d.lgs. 165/2001: "*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.*"

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro e intende altresì scoraggiare i soggetti privati da porre in essere pressioni e condizionamenti prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio,



qualunque sia la causa della cessazione (ipotesi di conflitto di interessi da inquadrare come incompatibilità successiva).

La normativa ha carattere pubblicistico, tuttavia si estende alle società in controllo pubblico in virtù dell'art.21 del d. lgs. n.33/2013. Pertanto, per quanto riguarda i destinatari del divieto di *pantouflage* negli enti di diritto privato in controllo pubblico rilevano i soggetti titolari di uno degli incarichi previsti dal d.lgs. n.39/2013 espressamente indicati all'art. 1, ovvero gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni e esterni, gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico.

La scarna formulazione della norma ha dato luogo a diversi dubbi interpretativi riguardanti, in particolare:

- la delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione;
- la perimetrazione del concetto di "esercizio di poteri autoritativi e negoziali";
- la corretta individuazione dei soggetti privati destinatari di tali poteri;
- la corretta portata delle conseguenze che derivano dalla violazione del divieto;
- soggetto competente all'accertamento della violazione e all'applicazione delle sanzioni.

L'Autorità, che in materia ha sia compiti di vigilanza ex art.16 del d. lgs. n.39/2013, sia una funzione consultiva ex art. 1, co. 2, lett. e), l. n.190/2012, dopo essere più volte intervenuta con pareri, ha fornito nella parte generale del PNA 2023-2025 un approfondimento dedicato al divieto di *pantouflage*, suggerendo alcune misure di prevenzione e strumenti di accertamento di violazioni del divieto di *pantouflage* (il PNA 2019 è da intendersi superato).

Si rinvia, pertanto, alle indicazioni dell'ANAC sul tema specifico.

- **Art.21 d. lgs. n.39/2013** <<Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190>>
- **Art.53, comma 16-ter d.lgs. 165/2001**
- **PNA 2023-2025** << Il pantouflage>>

Fermi restando i riconosciuti poteri di ANAC di accertamento e sanzionatori in materia, la Società è tenuta ad adottare misure adeguate volte a prevenire il fenomeno del *pantouflage*. L'Autorità suggerisce altresì un modello operativo per l'attuazione e la verifica delle misure, modello che dovrà essere implementato con criteri di gradualità e sostenibilità. Di seguito l'attuale situazione in AQP.

PROGRAMMAZIONE DI MISURE E UO RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE:

Per garantire il rispetto della disposizione sul *pantouflage* sono state adottate le seguenti misure:

- inserimento nei bandi di gara per l'affidamento di beni, servizi e forniture di apposita clausola che obbliga i partecipanti a produrre una dichiarazione con la quale autocertificano di non avere alle proprie dipendenze e tra i propri collaboratori ex dipendenti della Società che abbiano esercitato nel triennio precedente poteri decisionali nei riguardi dei medesimi concorrenti (Direzione Procurement);
- nelle procedure selettive per l'assunzione in AQP i soggetti partecipanti rendono la dichiarazione di insussistenza della suddetta condizione ostativa (Direzione Risorse Umane e Organizzazione);
- inserimento nel Codice Etico e di Comportamento del divieto di *pantouflage* per gli Amministratori, il Direttore generale, in quanto muniti di poteri gestionali, e i Dirigenti che, in base allo Statuto o a specifiche deleghe, siano titolari di poteri autoritativi o negoziali (approvazione con verbale del CdA n.12/2022);
- formale informativa sul divieto di *pantouflage* ai dirigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo (Direzione Risorse Umane e Organizzazione).



UO RESPONSABILI DEL MONITORAGGIO E TEMPISTICA DEL MONITORAGGIO:

- il RPCT è chiamato a verificare la corretta attuazione delle misure, anche attraverso attività volte ad acquisire informazioni utili in merito al rispetto del divieto di *pantouflage*, pertanto l'UO Anticorruzione e Trasparenza, nel mese di novembre, procede ad acquisire le informative rese alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione nel corso dell'anno e procede a verifica tramite banche dati liberamente consultabili e i social network più rilevanti (per es. LinkedIn). Nel caso in cui dalla consultazione delle banche dati emergano dubbi circa il rispetto del divieto di *pantouflage*, il RPCT, previa interlocuzione con l'ex dipendente, trasmette ad ANAC una segnalazione qualificata contenente le predette informazioni.

INDICATORE DI MONITORAGGIO:

- Numero di informative per anno.

2.3.8. Protocollo di legalità

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELLA MISURA E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

I protocolli di legalità o patti di integrità sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra società e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici.

Si tratta, in particolare, di un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara, finalizzato ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, sia sotto il profilo temporale - nel senso che gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto - che sotto il profilo del contenuto - nel senso che si richiede all'impresa di impegnarsi, non tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento nell'aggiudicazione del contratto.

Il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto (clausola di salvaguardia).

- **Art.1, comma 17, l. n.190/2012:** *“Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.”*

Nel PTPCT 2022-2024 veniva confermata, poiché non attuata nel 2021, la seguente misura specifica alla Direzione Procurement: *“Supportare il vertice aziendale nella redazione e per la necessaria attività istruttoria ai fini dell'adozione del protocollo di legalità”*, con indicazione del Responsabile dell'attuazione della misura, dei tempi e modi di monitoraggio, dell'indicatore di monitoraggio. La misura è rimasta non attuata a seguito delle dimissioni del Direttore Procurement (il nuovo responsabile è stato assunto a settembre 2022).

Si rende necessario riavviare il percorso, definendo il livello di interlocuzione con le Prefetture e valutando anche l'eventuale coinvolgimento del socio, Regione Puglia.

2.3.9. Formazione del personale

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELLA MISURA E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione. Infatti, una formazione adeguata consente di raggiungere i seguenti obiettivi:



1. l'attività amministrativa è svolta da soggetti consapevoli: la discrezionalità è esercitata sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni sono assunte con cognizione; ciò comporta la riduzione del rischio che l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;
2. la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione;
3. la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l'indispensabile presupposto per programmare la rotazione del personale;
4. la creazione della competenza specifica necessaria per il dipendente per svolgere la nuova funzione da esercitare a seguito della rotazione;
5. la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
6. l'occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio ad ufficio, reso possibile dalla compresenza di personale proveniente da esperienze professionali e culturali diversificate; ciò rappresenta un'opportunità significativa per coordinare ed omogeneizzare all'interno della società le modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo la costruzione di buone pratiche amministrative a prova di impugnazione e con sensibile riduzione del rischio di corruzione;
7. la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio della funzione amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli uffici, orientamenti spesso non conosciuti dai dipendenti e dai dirigenti anche per ridotta disponibilità di tempo da dedicare all'approfondimento;
8. evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile.

Le Società in controllo pubblico devono, dunque, programmare adeguati percorsi di formazione, tenendo presente una strutturazione su due livelli:

- **livello generale**, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- **livello specifico**, rivolto al responsabile che opera nel settore della prevenzione della corruzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio corruttivo: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto.

L'Autorità valuta positivamente un **cambiamento radicale nella programmazione e attuazione della formazione**, affinché sia sempre più orientata all'esame di **casi concreti calati nel contesto societario e favorisca la crescita di competenze tecniche e comportamentali dei dipendenti in materia di prevenzione della corruzione.**

- **Art.1, comma 9 lett. b) e c), legge n.190/2012**

Tra le attività formative del 2022 si segnalano:

- a) nel primo trimestre 2022 AQP Water Academy, in collaborazione con l'UO Anticorruzione e Compliance e la Direzione Sistemi di Controllo, ha portato a termine il percorso formativo obbligatorio: *"Il Modello ex D.Lgs. 231/2001 e l'Anticorruzione in AQP"*, in modalità e-learning e dedicato a circa 1800 risorse, avviato a fine giugno 2021;
- b) illustrazione del PTPCT da parte della RPCT e della responsabile della struttura di supporto al personale neo-assunto nell'ambito della formazione istituzionale (per un totale di 375 ore rivolte a circa 197 unità);



- c) docenza sul tema “Acquedotto Pugliese - PTPCT 2022-2024”, tenuta dalla RPCT e dalla responsabile della struttura di supporto il 18 novembre 2022, nel corso del Master Universitario di II Livello “*Management del Servizio Idrico Integrato*” dedicato a formare n. 24 risorse Professional di Acquedotto Pugliese.

Quanto alla formazione per il RPCT e il suo supporto, si segnala la partecipazione della RPCT e della Responsabile UO Anticorruzione e Trasparenza (supporto RPCT), a tutti gli eventi di formazione *online* organizzati dall’ANAC in corso d’anno.

PROGRAMMAZIONE DI MISURE E UO RESPONSABILI DELL’ATTUAZIONE:

Tutta la formazione viene programmata e strutturata in stretta collaborazione tra RPCT, struttura di supporto e la UO AQP Academy della Direzione Risorse Umane e Organizzazione.

A gennaio 2023, la UO Anticorruzione e Trasparenza, in collaborazione con la società esterna Almaviva, terrà corsi di formazione a circa 42 risorse (tra RAT e delegati) in differenti sessioni formative per la gestione della piattaforma anticorruzione.

UO RESPONSABILI DEL MONITORAGGIO E TEMPISTICA DEL MONITORAGGIO:

- L’UO Anticorruzione e Trasparenza, nel mese di aprile 2022, procede ad acquisire dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione – AQP Academy i dati sulla effettiva partecipazione ai corsi sui temi dell’anticorruzione e dell’etica.

INDICATORE DI MONITORAGGIO:

- Rapporto tra n. dipendenti partecipanti ai corso e n. dipendenti.

2.3.10. Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (Lobbying)

Tra le misure generali, l’Autorità include quelle volte a garantire una corretta interlocuzione tra i decisori pubblici e i portatori di interesse, rendendo conoscibili le modalità di confronto e di scambio di informazioni.

La materia è altresì disciplinata dalla legge regionale del 24 luglio 2017, n.30, recante “*Disciplina dell’attività di lobbying presso i decisori pubblici*”.

PROGRAMMAZIONE DI MISURE:

Predisposizione di un regolamento/procedura che regolamenti i rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (*Lobbying*)

UO RESPONSABILI DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE:

- L’UO Anticorruzione e Compliance, dicembre 2023.

INDICATORE DI MONITORAGGIO:

- on/off.

2.3.11. Misure ulteriori per la riduzione del rischio

L’Autorità auspica che, oltre alle misure obbligatorie di mitigazione dei rischi, vengano individuate dalla Società ulteriori misure, alcune vengono indicate dall’Autorità a mero titolo esemplificativo.

Rispetto a tale elencazione esemplificativa, AQP ha già implementato le seguenti ulteriori misure di prevenzione:

- a) piano di audit annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- b) raccordo tra le banche dati informatizzate della Società;
- c) progetto SHAPE in ambito di processi di approvvigionamento e controllo della spesa;



d) il Sistema Qualità.

In particolare, il Sistema di Gestione Integrato di AQP S.p.A. permette di individuare e descrivere i processi aziendali mediante:

- standardizzazione e razionalizzazione delle attività aziendali, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi predefiniti, l'approccio di ottimizzazione costante, la valutazione dei rischi, con conseguente analisi ed ottimizzazione dei processi globali in ottica di impatto ambientale, energetico, rischio informatico e rischio sulla salute e sicurezza dei lavoratori;
- elaborazione di procedure gestionali ed istruzioni operative tese a prevenire e controllare i vari rischi aziendali ponendo attenzione al rispetto dei principi di rotazione, segregazione dei processi, assenza di conflitti di interesse;
- definizione in maniera chiara di ruoli e responsabilità;
- sensibilizzazione e coinvolgimento del personale a tutti i livelli.

AQP dispone, inoltre, delle seguenti certificazioni rilasciate dall'Organismo di Certificazione accreditato:

STATO CERTIFICAZIONI AQP S.p.A.					
SOCIETA'	NORMA				
	ISO 9001:2015 (Qualità)	ISO 14001:2015 (Ambiente)	ISO 45001:2018 (Salute e Sicurezza dei lavoratori)	ISO 50001:2018 (Energia)	ISO 27001:2013 (Sicurezza informatica)
AQP Spa	Attività di Gestione del Servizio Idrico Integrato	Attività di Gestione del Servizio Idrico Integrato	Attività di Gestione del Servizio Idrico Integrato	Attività di Gestione del Servizio Idrico Integrato	Sviluppo, gestione e monitoraggio delle infrastrutture e dei servizi tecnologici in esercizio governati dalla Direzione Information Technology a supporto dei processi di business di AQP
	Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione (ex DPR 207)				

Per i laboratori: UNI EN ISO/IEC 17025:2018 – I laboratori provinciali sono organizzati come laboratorio "multisito" accreditato in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018. In particolare, a seguito delle periodiche verifiche dei team ispettivi di ACCREDIA, risultano accreditate le Sedi di Bari, Foggia, Lecce e Taranto (Informazioni di dettaglio su matrici e prove oggetto dell'accreditamento alla norma ISO17025 del laboratorio multisito Acquedotto Pugliese sono disponibili nella sezione laboratori di prova del sito ufficiale di ACCREDIA www.accredia.it).

Per le prove accreditate ACCREDIA il Laboratorio Multisito CONRI opera secondo quanto previsto dalla norma ISO/IEC 17025:2018 e dal regolamento tecnico RT 08 e viene sottoposto a verifica periodica da parte dell'Ente di accreditamento ACCREDIA. Tali prove, differentemente dalle altre, nei Rapporti di prova non sono contrassegnate con asterisco.

In caso di temporanei problemi tecnici, il Laboratorio si riserva la possibilità di eseguire le prove accreditate in modalità non accreditata.



L'accreditamento ha l'obiettivo di favorire la creazione ed il mantenimento della fiducia dei clienti nelle attività di prova del Laboratorio nonché nell'imparzialità e nell'integrità delle operazioni tecniche e commerciali ad esse associate.

L'accreditamento, inoltre, dimostra la competenza tecnica del Laboratorio ad effettuare le prove accreditate e l'attuazione di un Sistema di gestione allineato ai principi della norma ISO 9001:2015.

Quanto alla **controllata ASECO S.p.A.**, le tre certificazioni –ISO 9001:2015 Qualità; OHSAS 18001:2007 Sicurezza; ISO 14001:2015 Ambiente- sono state dapprima sospese e poi revocate a luglio 2020 a causa del protrarsi del sequestro.

Ad agosto 2021, le stesse certificazioni (qualità, ambiente e sicurezza) sono state riconosciute per le attività di trasporto conto terzi di rifiuti non pericolosi e di intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, successivamente confermate ad agosto 2022 a seguito di nuovo audit a cura di *Bureau Veritas*.

E' stata avviata, nel I semestre 2022, l'attività di revisione di tutte le procedure e le relative istruzioni operative attinenti l'attività di compostaggio al fine di poter dar corso all'iter di certificazione di tale attività non appena sarà avviato in esercizio l'impianto di compostaggio di Marina di Ginosa.

3. Whistleblowing

Con l'espressione *whistleblower* si fa riferimento al dipendente della Società che segnala violazioni o irregolarità commesse nell'interesse o vantaggio dell'ente, ovvero ai danni dell'interesse pubblico, agli organi legittimati ad intervenire.

La segnalazione (cd. *whistleblowing*), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il *whistleblower* contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Società e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Il *whistleblowing* è la procedura volta a incoraggiare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della funzione sociale, sia l'azienda che il dipendente che procede alla segnalazione. Scopo principale del *whistleblowing* è, infatti, di prevenire o risolvere fenomeni corruttivi attuali o potenziali, internamente e tempestivamente.

La disciplina di origine anglosassone trova ingresso nell'ordinamento con l'art. 1, co. 51, della legge 190/2012 che ha introdotto l'art. 54 bis, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", nell'ambito del d.lgs. 165/2001, così istituzionalizzando per la P.A. la segnalazione da parte del dipendente pubblico di illeciti commessi all'interno dell'amministrazione dove presta servizio.

Pur in mancanza di una specifica previsione normativa relativa ai dipendenti che segnalano illeciti nelle società, in AQP veniva adottata la procedura "*whistleblower*", approvata con delibera dell'Amministratore Unico n. 16 del 23 luglio 2014.

La legge del 30 novembre 2017, n.179, ha colmato il vuoto normativo per i dipendenti di società in controllo pubblico e ne ha esteso l'applicazione anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi.

Le novità normative sono state recepite in una procedura redatta dalla RPCT, condivisa con l'ODV di AQP, approvata con delibera del CdA n. 10/2018 e aggiornata da ultimo con delibera del CdA n. 12/2022. La procedura costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione (o Modello 231/2001) di AQP e ha rilevanza ai fini del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

La stessa procedura, condivisa con l'ODV di ASECO, è stata approvata dall'AU di ASECO S.p.A. con delibera n.2/2018, e aggiornata da ultimo con delibera n. 12/2022. La procedura costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione (o Modello 231/2001) di ASECO e ha rilevanza ai fini del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

La procedura con il modello per le segnalazioni è stata pubblicata sia nella *intranet* aziendale che nel sito



istituzionale di AQP e di ASECO.

La procedura tiene conto della Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 recante “*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*”, nonché delle indicazioni fornite da Confindustria nelle Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo del giugno 2021.

Si precisa che, come da indicazioni dell’ANAC e del Garante Privacy, AQP e ASECO sono dotate di una piattaforma *web* per le segnalazioni *Whistleblowing* crittografata, unico strumento in grado di garantire riservatezza per il segnalante, con ogni conseguenza sul piano della disciplina e delle tutele di cui alla legge n.179/2017.

Quanto, invece, agli esposti anonimi/segnalazioni che pervengono in Società, il RPCT provvede comunque ad un’attenta analisi di quelli a rilevanza anticorruzione (le segnalazioni vengono prese in considerazione solo se adeguatamente dettagliate e circostanziate, se prive di manifesta portata strumentale ed emulativa, e di attitudine diffamatoria o calunniosa), attivando verifiche congiuntamente alla funzione Internal Audit e ai Responsabili delle funzioni aziendali coinvolte, anche al fine di accertare l’efficacia dei presidi a tutela dei rischi anticorruzione ovvero di adottare ulteriori misure idonee rispetto ai fatti accertati.

Di questa attività il RPCT riferisce periodicamente all’ODV per un esame congiunto sui contenuti delle attività svolte, anche ai fini del monitoraggio previsto dei processi sensibili penalmente rilevanti ex d. lgs. n.231/2001.

Considerata la rilevanza del fenomeno in Società, il RPCT ha redatto una procedura per la gestione delle segnalazioni anonime, approvata in CdA con verbale n.10 del 31 maggio 2018.

4. Ciclo di valutazione delle prestazioni

AQP ha previsto, già dall’anno 2017, la valutazione delle prestazioni dei Responsabili anche tenendo conto di processi e attività rilevanti rispetto all’attuazione del PTPCT.

La valutazione delle *performance* dei dirigenti di AQP per l’anno 2022 è attribuita secondo i seguenti criteri:

a) è confermato un obiettivo target/soglia costituito dal MOL AQP (pari a 190,8 M€ da piano strategico per il 2022), con un’oscillazione del +/- 5%, ai fini della valutazione sul conseguimento del 100% del target il cui raggiungimento è condizione essenziale per la valutazione degli ulteriori obiettivi;

b) gli obiettivi strategici di gruppo vengono fissati in numero di 3, per un peso ponderale complessivo pari al 50%, come di seguito riportati:

1. investimenti (peso ponderale 20%);

2. indicatore di sintesi degli obiettivi di qualità tecnica e contrattuale richiesti normativamente da ARERA per l’accesso al sistema di premi e penalità (peso ponderale 20%);

3. anticorruzione (peso ponderale 10%), in continuità con le logiche adottate negli ultimi anni, l’obiettivo consiste nel “rispetto delle n. 58 misure anticorruzione di cui al PTPCT 2022/2024 più direttamente collegate agli obiettivi strategici come da delibera C.d.A. n. 2 del 24/02/2022 e delle tabelle di mappatura dei rischi, ritenendosi raggiunto l’obiettivo se le misure anticorruzione connesse agli obiettivi strategici saranno attuate nella misura del 70%”. In considerazione della natura dell’obiettivo sull’anticorruzione si prevede unicamente l’opzione raggiunto/non raggiunto rispetto al target definito;

c) quanto agli obiettivi individuali, restano fissati in numero di 2 (due) per ciascun dirigente, da individuarsi tramite proposta condivisa tra il dirigente interessato ed il responsabile. Il peso ponderale complessivo degli obiettivi individuali resta pari al 50%. Conseguente, i 2 obiettivi individuali avranno entrambi peso ponderali pari al 25%, salvo diversa ripartizione convenuta tra il dirigente interessato ed il responsabile.

Ai soli RAT è stato assegnato un ulteriore obiettivo individuale legato al PTPCT 2022-2024, con peso ponderale pari al 5%. Di seguito gli obiettivi individuali 2022 su anticorruzione o trasparenza rispetto ai RAT:



RAT	Descrizione obiettivo 3	Parametro di valutazione
Responsabile Direzione RU e Organizzazione	Redazione di un Regolamento sul processo di clusterizzazione dei dipendenti con qualifica di quadro in relazione alla posizione organizzativa e politica retributiva corrispondente.	Raggiunto con la verifica della formalizzazione del Regolamento da parte della DIRRU.
Responsabile Ingegneria	Garantire nelle Commissioni aggiudicatrici delle gare a O.E.P.V. : - una risorsa per ciascuna gara di competenza INGID trasmessa al Procurement; - un numero di risorse pari al 25% di tutte le gare O.E.P.V. bandite da AQP nell'anno di riferimento. Nella valutazione del raggiungimento dell'obiettivo la stessa risorsa non può essere conteggiata più di 3 volte, nel rispetto del principio di rotazione.	Raggiunto con la verifica del numero delle risorse componenti le commissioni aggiudicatrici delle gare O.E.P.V. in forza a INGID.
Responsabile Direzione Industriale	Rapporto di verifica positivo dell'Ente di Certificazione per il mantenimento del certificato UNI ISO 50001:2018, da documentare tramite rapporto di verifica.	Raggiunto con l'acquisizione del mantenimento della certificazione.
Responsabile Legale	Predisposizione di un'Istruzione operativa per il conferimento di incarichi legali che dia evidenza delle ipotesi in cui è necessario rivolgersi a professionisti esterni, delle ipotesi in cui è possibile conferire incarichi congiunti (collegio difensivo), delle ipotesi in cui si può procedere ad affidamenti diretti.	Il raggiungimento dell'obiettivo sarà quindi on/off verificabile attraverso la piattaforma SIMPLEDO.
Responsabile Monitoraggio Ambiente, Verifiche e Collaudi	Rendicontare, con report quadrimestrali, gli accordi bonari dando evidenza della stima quantificata da parte aziendale ad esito delle valutazioni tecniche, delle pretese dell'operatore economico, dell'importo riconosciuto (indicare altresì RUP, oggetto dell'appalto, importo dell'appalto).	Raggiunto con l'acquisizione periodica dei report quadrimestrali.
Responsabile Approvvigionamento Idrico	Garantire nelle Commissioni aggiudicatrici delle gare a O.E.P.V. : - una risorsa per ciascuna gara di competenza DIRAP trasmessa al Procurement; - un numero di risorse pari al 15% di tutte le gare O.E.P.V. bandite da AQP nell'anno di riferimento. Nella valutazione del raggiungimento dell'obiettivo la stessa risorsa non può essere conteggiata più di 3 volte, nel rispetto del principio di rotazione.	Raggiunto con la verifica del numero delle risorse componenti le commissioni aggiudicatrici delle gare O.E.P.V. in forza a DIRAP.
Responsabile Reti e Impianti	Garantire nelle Commissioni aggiudicatrici delle gare a O.E.P.V. : - una risorsa per ciascuna gara di competenza RIMID trasmessa al Procurement; - un numero di risorse pari al 60% di tutte le gare O.E.P.V. bandite da AQP nell'anno di riferimento. Nella valutazione del raggiungimento dell'obiettivo la stessa risorsa non può essere conteggiata più di 3 volte, nel rispetto del principio di rotazione.	Raggiunto con la verifica del numero delle risorse componenti le commissioni aggiudicatrici delle gare O.E.P.V. in forza a RIMID.
Responsabile PNRR	Accordi quadro per l'affidamento delle attività di supporto al RUP e verifica attività in campo (Coordinamento Sicurezza, Direttore Operativo, Ispettore di cantiere) a soggetti esterni rispetto agli interventi candidati al PNRR.	Raggiunto con la stipula degli accordi quadro.
Responsabile Ricerca e Sviluppo	Rendicontare, con report quadrimestrali, lo stato di avanzamento dei progetti e l'utilizzo dei finanziamenti.	Raggiunto con l'acquisizione periodica dei report quadrimestrali.
Responsabile Customer Management	Aggiornamento della IST/DIRCM/01 - Nuova somministrazione rev. 1 del 23/03/2015 - assicurando che sia rispettato la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la trasparenza e l'assenza di conflitto d'interessi.	Il raggiungimento dell'obiettivo sarà quindi on/off verificabile attraverso la piattaforma SIMPLEDO.
Responsabile Innovation & IT Management	Procedere a una verifica di compliance sullo stato di attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e relative Linee Guida.	Raggiunto con la presentazione alla Direzione Generale di un documento che dia evidenza dello stato di attuazione dei principali obblighi previsti dal CAD e relative Linee Guida .



Di seguito gli obiettivi assegnati al RPCT per il 2022:

1. Progettazione e implementazione della piattaforma tecnologica per la gestione delle informazioni sottese all'elaborazione del PTCP, all'informatizzazione dei processi interni che portano alla pubblicazione del predetto PTPCT e ai relativi cicli di monitoraggio.

L'obiettivo si considera raggiunto al collaudo positivo della piattaforma - peso 25%;

2. Dare impulso all'attuazione delle misure di cui al Piano Anticorruzione, dando evidenza anche ai RAT dell'andamento percentuale in corso di anno

L'obiettivo si considera raggiunto se al 31.12.2022 risulta evidenza quadrimestrale di impulso – peso 25%.

Nella delibera n.1134/2017, l'ANAC evidenzia la necessità di individuare nelle società il soggetto più idoneo a svolgere i compiti propri dell'OIV nelle pubbliche amministrazioni (l'art. 1 co. 8 bis della legge n.190/2012), tra gli altri, il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. In mancanza dell'OIV, sempre secondo le nuove Linee Guida ANAC, *“ogni società attribuisce, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di Vigilanza (o ad altro organo a cui siano eventualmente attribuite le relative funzioni)”*. A tal proposito l'ODV di AQP ha escluso la propria competenza, ritenendo più idonea un'altra funzione interna alla Società (cfr. verbale OdV 12 dicembre 2017). Pertanto, in AQP gli obiettivi individuali vengono valutati dal diretto superiore, gli obiettivi di gruppo, sulla base delle istruttorie di ciascuna funzione competente, vengono valutati dal Vertice aziendale.

5. Entrata in vigore

Il presente documento entrerà in vigore dal momento della sua pubblicazione sul sito web istituzionale.



SEZIONE TRASPARENZA



6. Sezione Trasparenza

Il legislatore, sin dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, ha previsto che nel PTPCT sia predisposta una specifica programmazione, da aggiornare annualmente, in cui definire i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le misure organizzative per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come «*accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*». Il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è anche da considerare come condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto ad una buona amministrazione e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

L'ANAC, con la Delibera n. 1134/2017, è intervenuta a ridefinire il perimetro di applicazione della normativa in materia di anticorruzione e, soprattutto, di trasparenza, recependo le numerose e significative innovazioni normative e fornendo, in allegato alle nuove Linee Guida, una Tabella contenente l'elenco degli obblighi di pubblicazione per le Società a controllo pubblico, così rendendo in concreto quella verifica di "compatibilità" prevista dal novellato art. 2 bis, comma 2, del d. lgs. n.33/2013: "*La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: [...] b) alle società in controllo pubblico*".

Nell'Allegato 9 del PNA 2023-2025, l'Autorità ha ridefinito l'elenco degli obblighi di pubblicazione della sottosezione "*Bandi di gara e contratti*", sostitutivo dell'allegato 1) alla delibera 1134/2017 nella parte in cui elenca i dati da pubblicare per i contratti pubblici.

Rilevante è anche la normativa dettata dal Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005): gli artt. 53 e 54 del CAD contengono, norme relative agli adempimenti di trasparenza di cui al d. lgs. 33/2013.

In linea con le disposizioni dell'Autorità, nella presente Sezione e nella Tabella allegato 2 del PTPCT vengono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare.

Nelle sottosezioni di "*Società Trasparente*" sono stati indicati per ciascun obbligo:

- la denominazione dell'obbligo di trasparenza;
- il dirigente responsabile dell'elaborazione dei dati (ove diverso da quello che li detiene e li trasmette per la pubblicazione);
- il dirigente responsabile della trasmissione dei dati (ove diverso dagli altri);
- il dirigente responsabile della pubblicazione dei dati;
- il termine di scadenza per la pubblicazione e quello per l'aggiornamento dei dati;
- il monitoraggio con l'indicazione di chi fa che cosa e secondo quali tempistiche.

In altre parole, il sistema organizzativo per assicurare la trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, si fonda sulla responsabilizzazione di ogni singolo ufficio e dei relativi dirigenti.

La trasparenza, quindi, è il punto di partenza per l'attivazione di un controllo, diffuso e generalizzato, dei cittadini sull'operato della Società volta a fare emergere fenomeni di corruzione e di *maladministration*. E' pertanto necessario garantire la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali "*nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la*



completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità", mediante l'utilizzo del formato di tipo aperto ai sensi dell' art. 68 del d. lgs. n.82/2005 Codice dell'amministrazione digitale (cfr. artt. 6 e 7 d. lgs. n.33/2013).

6.1 Attività di pubblico interesse

Per comprendere le modalità e i limiti di applicazione del d.lgs. n.33/2013 si riporta di seguito la definizione di attività di pubblico interesse presente nelle Linee Guida ANAC n. 1134/2017, definizione rilevante laddove i soggetti in controllo pubblico svolgano anche solo parzialmente attività di pubblico interesse: *"Sotto il profilo oggettivo, (cfr. art. 2-bis, co. 3) [...]*

- a) le attività di esercizio di funzioni amministrative. [...]*
- b) le attività di servizio pubblico. Tali attività comprendono tanto i servizi di interesse generale quanto i servizi di interesse economico generale. I servizi sono resi dall'ente privato ai cittadini, sulla base di un affidamento (diretto o previa gara concorrenziale) da parte dell'amministrazione. Restano escluse le attività di servizio svolte solo sulla base di una regolazione pubblica (ad esempio la attività svolte in virtù di autorizzazioni) o di finanziamento parziale (contributi pubblici). Per queste attività escluse, la pubblicità è assicurata dagli obblighi che il d.lgs. 33/2013 prevede in capo alle pubbliche amministrazioni.*
- c) Le attività di produzione di beni e servizi rese a favore dell'amministrazione strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. [...] Restano escluse, pertanto, le attività dello stesso tipo rese a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni sulla base di contratti meramente privatistici (nel mercato), nonché le attività strumentali interne, cioè le attività dello stesso tipo svolte a favore dello stesso ente privato e dirette a consentirne il funzionamento.*

Le attività così individuate, sia pure a titolo esemplificativo, sono attività riconducibili alle finalità istituzionali delle amministrazioni affidanti, che vengono esternalizzate in virtù di scelte organizzativo-gestionali. Ne deriva che sono certamente di pubblico interesse le attività così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti e delle società, nonché quelle demandate in virtù del contratto di servizio ovvero affidate direttamente dalla legge.

Ai fini della migliore precisazione della nozione, può essere utile fare riferimento, sempre in via soltanto esemplificativa, alla elencazione delle attività che consentono alle pubbliche amministrazioni di mantenere o acquistare partecipazioni societarie contenuta all'art.4 del d. lgs. 175/2016".

6.2 Obblighi di pubblicazione

Rispetto agli obblighi di pubblicazione, si ricorda che:

- a) l'omessa previsione della sezione dedicata alla trasparenza è considerata come un caso di omessa adozione del PTPC e pertanto sanzionata ai sensi dell'art 19 comma 5 del d.l. n.90/2014, convertito in legge n.114/2014;*
- b) la mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni oggetto di obbligo del d. lgs n.33/13 costituisce responsabilità disciplinare o dirigenziale;*
- c) la mancata pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni di cui all'art 47 del d. lgs. n. 33/2013 è sanzionata dall'ANAC.*

6.3 Reclutamento del personale e spese di funzionamento delle Società

Il d. lgs. n.175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, introduce all'art. 22 un principio di carattere generale: *"Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza*



sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”

Nello stesso T.U., l'art.19 (commi 2-7) prevede specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, estende l'applicazione di specifiche sanzioni contenute nel d. lgs. n.33/2013:

“2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.

6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”

Gli obblighi, dunque, riguardano: a) provvedimenti con cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale b) provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale; c) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni.

In attuazione dell'art. 19 comma 5 del D. Lgs. 175/2016, e s.m.i., la Regione Puglia ha adottato la DGR n. 100 del 31 gennaio 2018 che disciplinava **le spese di funzionamento** per AQP, successivamente integrata/modificata dalla DGR n. 1416 del 30 luglio 2019.

A seguito dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, la Regione Puglia ha ritenuto opportuno aggiornare le previsioni di cui alle DGR n. 100/2018 e n.1416/2019, con la DGR del 12 aprile 2021, n. 570, recante «*Direttive in materia di spese di funzionamento delle Società controllate dalla Regione Puglia -Seconda revisione*», applicabili a decorrere dall'esercizio 2021 e fino all'emanazione di nuove disposizioni, alle Società controllate dalla Regione.

Le Delibere e i provvedimenti attuativi sono state pubblicate nel sito istituzionale al seguente link:

<https://www.aqp.it/societa-trasparente/bilanci>

Il RPCT ha più volte sensibilizzato le Direzioni coinvolte negli adempimenti a dare immediata pubblicazione a tutti i provvedimenti/contratti adottandi, o eventualmente già adottati, dalla Società in ottemperanza alle disposizioni regionali. Gli stessi provvedimenti/contratti devono essere inviati alla Regione per consentire all'Ente proprietario i propri adempimenti di vigilanza, controllo e trasparenza.



Si precisa che la Delibera n.100/2018 non citava espressamente **ASECO S.p.A.** e non ha trovato applicazione rispetto alla controllata.

La seconda DGR 1416/2019 ha, invece, espressamente previsto che *“Con riferimento alla società ASECO S.p.A., trattandosi di una controllata indiretta, ... le Direttive in oggetto nonché le successive integrazioni e modifiche alle medesime, saranno applicate per il tramite della controllante Acquedotto Pugliese S.p.A., a cui spetta il compito di impartire le opportune disposizioni in merito”*, quindi direttive da adottare da parte di AQP rispetto alla controllata successivamente al 30 luglio 2019. La stessa disposizione si rinviene nella DGR del 12 aprile 2021, n. 570.

Senonché dal 16 aprile 2019 l’impianto di compostaggio sito in Marina di Ginosa è sotto sequestro preventivo su mandato della procura di Taranto (R.G.n.r. n.1770/2019), sequestro che si è protratto per tutta la residua parte dell’esercizio 2019, proseguendo anche negli esercizi 2020-2021-2022. Il sequestro è ancora in corso. Per effetto del suddetto sequestro preventivo, la piena attività produttiva dell’impianto si è esplicata esclusivamente dal 1 gennaio al 24 aprile 2019 e si prevede che possa riprendere entro la prima metà dell’anno 2023.

Di quanto sopra si è data evidenza sul sito *“Società Trasparente”* di ASECO, nelle more dell’adozione delle opportune disposizioni in merito alle spese di funzionamento da parte di AQP al ripristino delle normali attività.

Quanto agli adempimenti di cui al comma 2 dell’art.19, la procedura di **“Reclutamento e selezione del personale”** (PG2.02 – rev. 19 del 6 febbraio 2019) disciplina le modalità della gestione dei processi di reperimento del personale, anche di qualifica dirigenziale, nel rispetto dei principi di cui al co. 3 dell’art.35 del d. lgs. n.165/2001 e dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità; è stata inviata alla competente Struttura Regionale ed è pubblicata sul sito. Attualmente è in fase di revisione.

6.4 Misure di razionalizzazione

Il d.lgs. n.97/2016 persegue l’importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche. In questa direzione vanno interpretate due misure di semplificazione introdotte nel d.lgs. 33/2013:

- art. 3 comma 1 bis del d.lgs. 33/2013: possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale;
- art. 9-bis del d.lgs. 33/2013: qualora i dati da pubblicare corrispondano a quelli già presenti nelle banche dati indicate nell’allegato B) del d.lgs. 33/2013, le amministrazioni e gli enti assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti all’amministrazione titolare della corrispondente banca dati, tramite collegamento ipertestuale.

In questa logica di semplificazione va letto l’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 38 c. 2 del D. Lgs 33/2013, attraverso la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), cioè inserendo nell’apposita sezione di Società Trasparente il link di rinvio alla BDAP.

Per AQP l’implementazione di questa banca dati nazionale costituisce una criticità, poiché i dati da pubblicare non sono oggi nella disponibilità di una sola Direzione, né di una sola piattaforma aziendale.

6.5 Trasparenza e tutela dei dati personali

In riferimento alla compatibilità tra la disciplina in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e al d. lgs. n.196/2003 come adeguato al RGPD dal d. lgs. n.101/2018 , e gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n.33/2013, premesso che il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato pur essendo stato



aggiornato il principio secondo il quale tale trattamento è ora consentito se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento o ancora da atti amministrativi generali (cfr. art. 2-ter comma 1 del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018 e modificato dal DL n. 139/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 3 dicembre 2021), occorre che la Società, prima di mettere a disposizione sul proprio sito web istituzionale dati e documenti contenenti dati personali (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati), verifichi che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

E' altresì necessario verificare che, anche in presenza di idoneo presupposto normativo, siano rispettati tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («*minimizzazione dei dati*») e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 6 richiama al rispetto della qualità delle informazioni che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati e all'art. 7 bis, co. 4, dispone che «*Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*».

In generale, in relazione alle cautele da adottare, l'Autorità rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, ferma restando la possibilità di richiedere supporto, informazioni, consulenza al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) della Società.

Si segnala che il 4 luglio 2019 è stata approvata una Istruzione operativa (**IST/DICAM/02**) per la "Gestione dei Documenti e delle Informazioni Riservate e/o Confidenziali" avente l'obiettivo di definire le politiche di sicurezza, le misure organizzative, tecniche e procedurali che AQP S.p.A. e la sua controllata adottano per la gestione di documenti aziendali contenenti informazioni riservate e/o confidenziali, a protezione del patrimonio informativo e del mantenimento dei requisiti di sicurezza di base della riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni.

6.6 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

I titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati (art. 14, comma 1-bis) pubblicano i dati di cui al comma 1, lettere da a) ad f). La disposizione deve intendersi riferita a tutti i componenti degli organi titolari di poteri di indirizzo generale.

Per gli incarichi o cariche previste **a titolo gratuito**, le misure di trasparenza di cui all'art. 14 non sono applicabili. In tal caso dovrà essere pubblicato sul sito l'atto di carattere generale (statuto, delibera) che dispone in merito.

Con l'introduzione del comma 1 bis all'art. 14 del d. lgs. n.33/2013 gli obblighi di trasparenza di cui al comma 1 sono stati estesi anche ai titolari di incarichi dirigenziali, e in particolare:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;



- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.

Sull'applicazione dell'art. 14 ai dirigenti, ANAC ha adottato la **Delibera numero 586 del 26 giugno 2019** recante *"Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019."* In particolare l'Autorità ha confermato, con riferimento ai dirigenti nelle società in controllo pubblico quale AQP, le indicazioni già date nella delibera n. 1134/2017 (cfr. par. 3.1.3 *"La Trasparenza applicazione dell'art. 14 agli enti e alle società in controllo pubblico"*):

- al direttore generale sono applicabili gli obblighi di trasparenza indicati all'art. 14, co. 1, lett. da a) a f);
- ai dirigenti ordinari sono applicabili le sole misure di cui all'art. 14, co. 1, lett. da a) a e), risultando esclusa per questi ultimi la pubblicità dei dati patrimoniali e reddituali di cui alla lett. f).

Pienamente vigente è, invece, l'art. 14, co. 1-ter: *"Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'[articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89](#). L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente."*

Da quanto sopra, rispetto ai Dirigenti –ma non al DG- è esclusa la pubblicità dei dati patrimoniali e reddituali; i dirigenti sono comunque tenuti a comunicare l'importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (comma 1-ter) da pubblicare sul sito istituzionale. Quest'ultima informazione deve essere oggetto di pubblicazione anche per il periodo pregresso.

Per completezza di informazioni, si riporta di seguito il testo dell'art.1 comma 7 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, con le ulteriori modifiche disposte dall'art.1 comma 16 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Milleproroghe), convertito in Legge n. 21 del 26 febbraio 2021:

"Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al terzo periodo, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, [...] non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013. [...] Con regolamento da adottarsi entro il 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, [...] ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere b) ed e), dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale, tenuto anche conto della complessità della struttura cui è preposto il titolare dell'incarico, fermo restando per tutti



i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui all'articolo 13, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

b) previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza; [...]".

Il Regolamento governativo a tutt'oggi non risulta adottato.

6.7 Obblighi di pubblicazione nel conferimento di incarichi

Il d. lgs. n.97/2016 ha introdotto nel corpo del d. lgs. n.33/2013 l'art. 15 bis «*Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate*» con la previsione che le società controllate sono tenute a pubblicare, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; 2) il curriculum vitae; 3) i compensi, comunque denominati relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché gli incarichi professionali; 4) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

La pubblicazione di dette informazioni, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso è condizione di efficacia per il pagamento dello stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, nei confronti del soggetto responsabile della pubblicazione e del soggetto che ha effettuato il pagamento è irrogata una sanzione pari al doppio della somma corrisposta.

6.8 Obblighi di pubblicazione ex d. lgs. n.50/2016, e s.m.i.

La trasparenza dei contratti pubblici trova fondamento giuridico nel Codice dei Contratti pubblici (d. lgs. n.50/2016 e s.m.i.) e nella disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

In questa fase storica però in cui il legislatore ha introdotto regimi derogatori nelle procedure di affidamento degli appalti in considerazione dell'emergenza sanitaria, prima, e per favorire il raggiungimento degli interventi del PNRR, poi, è stato valorizzato il ruolo della trasparenza come misura cardine per assicurare un importante presidio in funzione di anticorruzione, oltre che di controllo sociale sull'operato e sui risultati ottenuti dalla Società, sia nell'aggiudicazione che nell'esecuzione di opere, di servizi e forniture.

La legge 29 luglio 2021, n. 108, ha modificato il comma 1 dell'art.29 del Codice dei Contratti pubblici recante «*Principi in materia di trasparenza*», estendendo l'obbligo di pubblicazione ai provvedimenti di approvazione e autorizzazione relativi alla fase esecutiva. Nell'Allegato 9 del PNA 2023-2025 l'Autorità ha elencato i provvedimenti oggetto di pubblicazione. Dal punto di vista operativo, sono in corso approfondimenti al fine di dare seguito alle indicazioni del legislatore e dell'Autorità, considerato che l'adempimento si presenta di non facile soluzione sia per la mole di appalti gestiti, sia per la scelta di AQP di tenere distinti RUP della progettazione, RUP della fase di gara e RUP dell'esecuzione.

All'esecuzione di un contratto pubblico resta comunque assicurata la massima conoscibilità in quanto trova applicazione anche l'istituto dell'accesso civico generalizzato.

Per quanto attiene gli specifici obblighi si rinvia a quanto indicato nella tabella All. 2 del presente Piano.

6.9 Accesso civico "semplice" e accesso civico "generalizzato"

L'art. 5 comma 1 del d. lgs. n. 33/2013 disciplina l'accesso civico, quale diritto di "*chiunque*", anche portatore di un interesse non qualificato, di richiedere e ottenere documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo, così consentendo un controllo diffuso da parte della collettività su tutte le informazioni che si elevano ad indicatori dell'organizzazione, dell'andamento gestionale e dell'utilizzo delle risorse pubbliche per il perseguimento dell'attività istituzionale della società medesima (**c.d. accesso civico semplice**).



Il legislatore, infatti, ha inteso ampliare i confini tracciati dalla legge n. 241 del 90 sotto un duplice profilo, delle informazioni che le amministrazioni devono rendere disponibili e dei requisiti in capo al richiedente. In ogni caso, **l'accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui all'art. 22 della cit. legge n.241/1990**: quest'ultimo è infatti finalizzato a proteggere interessi giuridicamente protetti di coloro che hanno un *"interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"* e si esercita con la visione e l'estrazione di copia di documenti amministrativi.

Il comma 2 dello stesso art.5 ha introdotto, inoltre, una nuova tipologia di **accesso civico c.d. "generalizzato"** ai sensi del quale *"chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis."*: è un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. La finalità è favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali come strumento di promozione della partecipazione di chiunque all'attività societaria.

Il diritto di accesso civico generalizzato può, pertanto, essere attivato *"da chiunque"*, non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, né si richiede alcuna motivazione rispetto all'esercizio del diritto. L'accesso generalizzato incontra quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

L'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico "semplice" e deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e ss. della legge n.241/1990, n. 241 (c.d. "accesso documentale").

Entrambi gli istituti sono stati oggetto di istruzione operativa (IST.COMAM/01 dell'11 aprile 2019) che ha come scopo quello di garantire, nelle forme previste dalla legge, l'esercizio del diritto di accesso nelle sue due forme disciplinate dall'art.5. L'istruzione è pubblicata sul sito web AQP, al link di seguito indicato, in uno con tutta la modulistica necessaria.

<https://www.aqp.it/societa-trasparente/altri-contenuti/accesso-civico>

Sempre da luglio 2019 viene pubblicato allo stesso link il **"Registro accessi"**, redatto secondo le indicazioni fornite dal Socio Regione Puglia, sul modello predisposto dall'ANAC, e aggiornato semestralmente.

6.10 La trasparenza in ASECO

Gli obblighi di trasparenza della società ASECO afferiscono alle attività di pubblico interesse svolte, mentre per le attività commerciali in regime concorrenziale di mercato e non qualificabili di pubblico interesse sussistono solo obblighi di trasparenza sull'organizzazione (cfr. Linee Guida n.1134/2017). A tal fine è necessario che ASECO, d'intesa con AQP, distingua le attività di pubblico interesse dalle attività commerciali sotto i profili dell'organizzazione, delle modalità di gestione, della gestione contabile.

Nei limiti degli obblighi di pubblicazione di cui al capoverso precedente, i Dirigenti/Responsabili della Trasparenza di AQP che si occupano delle attività in service (cfr. contratto di service tra AQP ed ASECO) sono tenuti a trasmettere documenti, dati e informazioni nel rispetto degli obblighi di cui al d.lgs. n.33/2013 al Responsabile della pubblicazione dei dati di ASECO per le necessarie pubblicazioni nel sito proprio della controllata. Restano in capo ad ASECO le pubblicazioni relative alle attività di pubblico interesse non rientranti nel contratto di service. Pertanto, per ASECO e nei limiti di cui sopra, permangono gli obblighi indicati nella tabella di cui all'allegato 2 del presente Piano.



L'Amministratore Unico di ASECO, con OdS n.1/2018 del 20 aprile 2018, ha individuato il Responsabile della pubblicazione dei dati per la Società.

In riferimento all'Amministratore Unico di ASECO e agli obblighi di pubblicazione ex art.14, comma 1, d. lgs. 33/2013, si evidenzia quanto segue.

L'AU è un dirigente che ha il rapporto di lavoro con AQP e che per l'incarico non percepisce emolumenti aggiuntivi alla retribuzione, tanto in linea con quanto stabilito dal Regolamento di Gruppo approvato dall'AU di AQP in data 16 marzo 2009; il riaddebito del costo lavoro da parte di AQP alla ASECO S.p.A. risponde ad una mera operazione contabile.

Lo stesso Amministratore ha, pertanto, richiamato i limiti previsti dall'art. 14 comma 1 bis: *“Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, [...]”*, come reso noto non solo al RPCT, ma anche all'Organismo di Vigilanza, nella funzione di soggetto competente ad attestare gli obblighi di pubblicazione, e al RPD/DPO.

Rispetto agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 14 comma 1 del d. lgs. n.33/2013 all'AU è quindi riservato lo stesso trattamento previsto per tutti gli altri Dirigenti di AQP.

6.11 Attestazione degli obblighi di pubblicazione

Nella delibera n.1134/2017, l'ANAC evidenzia la necessità di individuare nelle società il soggetto più idoneo a svolgere i compiti propri dell'OIV nelle pubbliche amministrazioni (l'art. 1 co. 8 bis della legge n.190/2012), in particolare la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione. Pertanto, in linea con la suindicata Delibera, l'Attestazione sugli obblighi di pubblicazione è di competenza dell'Organismo di Vigilanza di AQP per Acquedotto Pugliese S.p.A. e dell'Organismo di Vigilanza di ASECO per la controllata.

L'organismo non attesta solo la mera presenza/assenza del dato o documento nella sezione *«Società trasparente»* del sito istituzionale, ma si esprime anche su profili qualitativi che investono la completezza del dato pubblicato, se è riferito a tutti gli uffici, se è aggiornato, se il formato di pubblicazione è aperto ed elaborabile. In particolare, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, l'ODV indica la data di svolgimento della rilevazione, elencano gli uffici periferici e descrivono le modalità seguite ai fini dell'individuazione delle predette strutture, indicano le procedure e le modalità adottate per la rilevazione nonché gli aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione ed eventuale documentazione da allegare.

Il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell'attestazione ODV e all'invio ad ANAC, avrà cura di assumere le iniziative utili a superare le criticità segnalate.

Ogni anno l'Autorità indica quali degli obblighi di pubblicazione devono essere oggetto di attestazione, operando una scelta sulla base di criteri di rotazione e gradualità rispetto agli anni precedenti, nonché di valutazioni in ordine alla rilevanza sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche e sull'efficace perseguimento delle funzioni istituzionali. ANAC indica, altresì, la data entro cui gli OdV devono procedere all'attestazione che, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, va pubblicata nella sezione *“Società trasparente”* e trasmessa all'ANAC.

Con delibera n. 201 del 13 aprile 2022, ANAC per la prima volta ha stabilito che gli OdV procederanno ad un secondo monitoraggio entro il 31 ottobre 2022 solo nell'ipotesi di criticità relative alla *“completezza del dato”*. Tale eventualità non ha interessato AQP e ASECO.

6.12 Il sito web “Società Trasparente”

Il sito istituzionale, per la sezione *“Società Trasparente”*, è attualmente organizzato in ottemperanza alla delibera n.1134/2017.

Da luglio 2020 è *on line* il nuovo portale con anche la nuova sezione *“Società Trasparente”*. Il sito rappresenta



lo strumento comunicativo ufficiale di Acquedotto Pugliese, dotato di una propria riconoscibilità e riflettendone il profilo autorevole e partecipativo. Per ragioni di opportunità e di analisi costi-benefici, ASECO ha deciso di mantenere il portale attualmente in uso.

Rilevante è stata l'adozione della licenza per gli *open data* che definisce le condizioni di riutilizzo da parte di terzi. In riferimento ai dati e alle informazioni pubblicati nella sezione "*Società Trasparente*" in base alla normativa anticorruzione (d. lgs. n.33/2013), è il legislatore a dare precise indicazioni in merito:

"Art. 7. Dati aperti e riutilizzo

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità."

La scelta, pertanto, si è orientata sulla licenza "*Creative Commons CC-by*" (citazione obbligatoria della fonte e possibilità del riuso a fini commerciali), anche sulla base dell'analisi ed il supporto forniti dalla Direzione IT.

Altro obbligo cui la Società dovrà adempiere è la pubblicazione, in "*Altri contenuti*" della sezione "*Società Trasparente*", del catalogo dei dati, del catalogo dei metadati e del regolamento di accesso ai dati.

In riferimento al tema dell'accessibilità, si applica ad AQP, in qualità di azienda privata concessionaria di servizi pubblici, la legge n.4/2004 recante «*Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici*» e le conferenti Linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale. Si tratta di una normativa che mira a garantire accessibilità, elevata usabilità e reperibilità dei dati e delle informazioni anche da parte delle persone disabili, assicurando completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità, con particolare attenzione –per quanto qui rileva- alle pubblicazioni sui siti istituzionali di cui al d.lgs. n.33/2013.

Con l'attivazione del nuovo portale è stato possibile affidare la gestione diretta delle pubblicazioni da parte dei Responsabili dei dati, rendendo autonome le singole UO negli adempimenti di legge, grazie alla definizione di due figure per ciascuna UO:

- *content manager* che crea, visualizza, modifica, approva/non approva, pubblica direttamente tutti i contenuti relativi alla sua area di competenza (di norma coincidente con il Responsabile della Trasparenza);
- *content editor* che crea, visualizza, modifica e imposta in stato di revisione i dati di propria competenza. Non può pubblicare direttamente, ma solo dopo autorizzazione del content manager.

L'istruzione operativa "*Società Trasparente*" (**IST/COMAM/02 del 6 dicembre 2021**) e il Manuale Utente predisposto dalla Società Almaviva rappresentano gli strumenti per poter abilitare i *content editor* e *content manager* alle pubblicazioni in autonomia sul sito istituzionale.

La Tabella Allegato 2 del presente Piano recepisce la nuova modalità di operare sul sito e di adempiere agli obblighi di trasparenza.

Per garantire l'aggiornamento costante della Tabella nel corso dell'anno rispetto a variazioni organizzative/cambi mansioni, si è ritenuto di indicare nell'Allegato 2 la Direzione/UO responsabile della pubblicazione con il solo riferimento a *content manager* (Responsabile della Pubblicazione) e *content editor* (Responsabili del flusso informativo) e nel contempo pubblicare l'elenco nominativo in formato separato, comunque oggetto di pubblicazione.

6. 13 Monitoraggi sulla trasparenza

Il RPCT esegue il monitoraggio circa il rispetto degli obblighi di trasparenza da parte dei Responsabili del



flusso informativo e, comunque, di tutto il personale interessato. In particolare, il RPCT, tramite l'UO Anticorruzione e Trasparenza, effettua delle verifiche a campione e svolge attività di monitoraggio, tracciandole tramite *screen-shot* della pagina *web*. Nel caso in cui riscontri inadempimenti o irregolarità nella pubblicazione dei documenti, dati e informazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, provvede ad inviare formale sollecito ai Responsabili del flusso informativo.

La locuzione "aggiornamento tempestivo" comporta l'obbligo di procedere alla pubblicazione entro i venti giorni decorrenti dal momento in cui è disponibile il documento, dato o informazione. Ove sia previsto, l'aggiornamento "trimestrale", "semestrale" o "annuale" la pubblicazione deve avvenire nei venti giorni successivi alla scadenza rispettivamente del trimestre, semestrale o dell'annualità.

L'obbligo di tenere aggiornato il dato non comporta necessariamente la sua modifica alla scadenza, essendo a volte sufficiente controllare che l'informazione già pubblicata risulti attuale (ad esempio i *curricula vitae* dei dirigenti).

In linea con quanto indicato nel PNA 2023-2025, il monitoraggio non è svolto una volta l'anno, in occasione delle verifiche da parte dell'ODV, ma almeno due volte l'anno ed, in via generale, secondo le seguenti modalità:

- dove è previsto, in base alla norma, un aggiornamento del dato annuale il monitoraggio è da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno;
- dove è previsto, in base alla norma, un aggiornamento tempestivo del dato il monitoraggio è da effettuarsi entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ogni anno.

Con l'implementazione del nuovo sito AQP le scadenze temporali di pubblicazione sono inserite nel sistema e, con un automatismo, ciascun RAT viene sollecitato alla pubblicazione dei dati/informazioni in prossimità della scadenza.

Rispetto alle informazioni ambientali (scarichi, emissioni, qualità, fanghi di depurazione, ecc.) la pagina nella sezione "*Società trasparente*" è stata completamente ridisegnata pubblicando il report integrato, la qualità dell'acqua e la relazione sullo stato dell'ambiente. Sono state inoltre distinte le informazioni per i 3 asset principali: depurazione, fognatura e potabilizzazione. Le altre informazioni ambientali quali "*Stato dell'ambiente*", "*Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto*", "*Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto*", "*Relazioni sull'attuazione della legislazione*", "*Stato della salute e della sicurezza umana*" sono presenti sul sito dell'ARPA e sul sito del Ministero dell'Ambiente.

Nel corso del 2022 ciascun Responsabile è stato sensibilizzato all'attuazione degli obblighi di pubblicazione con note dell'11 maggio 2022, prot. n.29983 e del 6 settembre 2022, prot. n.54063, oltre a numerose mail/interlocuzioni che avvengono durante l'anno tra l'UO Anticorruzione e Compliance e i singoli Responsabili. Rilevante è, infatti, la funzione consultiva di supporto, quale ausilio all'interno delle società, svolta dal RPCT e dalla struttura di supporto per chiarire quali siano gli obblighi di pubblicazione, i tempi per l'aggiornamento, le modalità di adempimento.

Dai monitoraggi effettuati si rilevano le seguenti criticità:

- i Responsabili dei dati da pubblicare non sempre utilizzano il formato aperto, benché siano evidenti miglioramenti progressivi rispetto al passato;
- pubblicazioni non sempre tempestive;
- nella sezione "*Opere pubbliche*", ed in particolare il sito BDAP, al quale il sito AQP si aggancia, rileva una percentuale di adempimento molto bassa;
- la programmazione degli acquisti di beni, servizi e forniture non è completamente aderente al dettato normativo.

Quest'ultima criticità riviene dalla difficoltà di effettuare una programmazione compiuta da parte delle



single UO richiedenti. Trattandosi di un tema chiave per il controllo delle attività del Procurement sin dall'ottobre 2018 la Direzione Procurement ha istituito una «raccolta dei Fabbisogni» strutturata e nel maggio 2020 è stato avviato un progetto di implementazione di un *tool* molto avanzato ai fini della Pianificazione dei Fabbisogni.

Con la stessa tempistica e modalità di monitoraggio, anche per ASECO vengono effettuate verifiche sull'attuazione degli obblighi di trasparenza. Dall'attività di monitoraggio 2022 sono state rilevate le seguenti criticità:

- nella sezione "*Bandi di gara e contratti*", si sono registrati problemi tecnici con alcuni link di collegamento al sito AQP ed in particolare alla piattaforma Procurement;
- pubblicazioni non sempre tempestive.

La durata ordinaria della pubblicazione è di cinque anni, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi. Decorsi i termini di legge, gli atti, i dati e le informazioni non sono più conservati nella sezione archivio del sito e restano accessibili ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n.33/2013.

6. 14 Interazioni con gli Stakeholders interni ed esterni

Le interazioni con gli *stakeholders* interni ed esterni all'azienda, sono condotte da AQP nel rispetto delle norme e dei principi espressi dal Codice Etico e dalle linee guida del GRI. Le macrocategorie di utenti, fornitori, personale, istituzioni e ambiente sono realtà articolate e diverse. AQP cerca di ascoltare le legittime richieste delle parti interessate, creando occasioni di confronto e di possibili sinergie. In particolare, il documento aziendale che stigmatizza ed elogia il dialogo costruttivo e partecipato con gli *stakeholders* è il bilancio di sostenibilità approvato col bilancio finanziario della Società nell'ambito del progetto "Report Integrato" e che è regolarmente pubblicato sul sito nella sezione "Società Trasparente" sotto-sezione "Bilanci".

Tale documento redatto da AQP illustra come la Società contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU, e alla diffusione della cultura della sostenibilità. AQP in quanto gestore del Servizio Idrico Integrato, attraverso il bilancio di sostenibilità, oltre a rendicontare la capacità di creare valore, esplicita come l'operato aziendale vada nella direzione di un valore responsabile e sostenibile rispettoso dell'equilibrio economico, dell'ambiente e sociale. Inoltre, al fine di promuovere l'attività dell'AQP, è prevista la pubblicazione degli aggiornamenti sul sito web istituzionale mentre l'interazione con i cittadini è effettuata attraverso delle *survey* rivolte anche al personale dipendente, la divulgazione di video, immagini, interviste e la pubblicazione di un giornale trimestrale.

Sempre nell'ambito dell'interlocuzione con gli *stakeholders* esterni, nel 2023 saranno completate le attività previste dal progetto già definito della *Customer Satisfaction Audit* al fine di misurare l'indice complessivo di soddisfazione e cogliere la percezione complessiva della popolazione servita e la percezione «a caldo» dei clienti che hanno vissuto l'esperienza con AQP. Inoltre, rispetto all'indagine *Mystery Audit* avviata per la prima volta nel 2022, quale ulteriore metodologia per la rilevazione della qualità dei servizi erogati, si sono ultimate le attività del "cliente misterioso" svolte contattando i numeri verdi aziendali ed effettuando visite di persona presso gli sportelli commerciali distribuiti sul territorio. I risultati della *Mystery Audit* saranno analizzati nel primo trimestre del 2023. Tale modalità completa il sistema di gestione della qualità, evidenziando il valore aggiunto dell'analisi in incognito nel miglioramento dei processi erogati.

Di particolare rilievo è anche il progetto di Customer Experience Management che intende integrare ed evolvere le esperienze di Customer Satisfaction Analysis e Customer Relationship Management, seguendo un percorso graduale ed incrementale per migliorare la percezione delle esigenze e delle aspettative dei clienti. La progettazione del nuovo Customer Experience Management, non può che partire dalla capacità dell'Azienda di interagire con il cittadino. AQP deve far fronte a clienti sempre più "smart", tecnologicamente evoluti, tuttavia, non può trascurare quella fetta di cittadini che restano avulsi o lontani dall'evoluzione tecnologica e pertanto necessitano di canali tradizionali di contatto, quali un Front Office. Quindi non c'è un canale corretto per definizione: Contact Center; Web; Social network; Newsletter; Front Office; App; il canale



giusto è quello che il cliente sta usando in questo momento e quindi AQP ha messo a punto una strategia di contenuti e di paradigmi in favore di ciascun cittadino nella sua specificità. Ciò consente di fatto ai cittadini ed alle associazioni dei consumatori di comunicare con l'azienda in maniera realmente multicanale, dando le proprie impressioni e rappresentando le esigenze che l'azienda può recepire in maniera continua, con una crescita in termini di consapevolezza, di interpretazione dell'azione pubblica della Società, di maggiore partecipazione e coinvolgimento della collettività.